Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 51

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

Roma - Martedì, 2 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1936



#### 1937



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2462.
**Approvazione dello statuto della Regia università di Pisa.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2278, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2225, e successivi;
Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Pisa, approvato con R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2409;
Veduto lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Pisa, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1978;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Veduto il R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2298, con cui i Regi istituti superiori di ingegneria e di agraria di Pisa sono stati aggregati alla Regia università della stessa sede come Facoltà;
Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Pisa, approvato con il R. decreto sopraindicato, tranne nella parte relativa al corso di specializzazione in ingegneria applicata alle bonifiche.

E altresì abrogato lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Pisa, approvato con il Regio decreto sopraindicato, tranne nelle parti relative alla scuola di specializzazione nelle materie d'ingegneria agraria con particolare riguardo alle bonifiche agrarie.

Art. 2.

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Pisa, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV.*
*Atti del Governo, registro 380, foglio 89.* — MANCINI.

**Statuto della Regia università di Pisa.**

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

TITOLO I.

*Costituzione dell'Università e norme sull'insegnamento.*

Art. 1.

La Regia università di Pisa comprende le seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di lettere e filosofia;
3. Facoltà di medicina e chirurgia;
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5. Facoltà di farmacia;
6. Facoltà d'ingegneria;
7. Facoltà di agraria;
8. Facoltà di medicina veterinaria.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso il seminario per le scienze giuridiche e politiche.

Alla Facoltà di lettere e filosofia è annesso il seminario per le filologie classica e moderna, per la storia e geografia e per la filosofia.

Art. 2.

Le Facoltà di cui all'articolo precedente conferiscono le lauree indicate nel presente statuto.

Art. 3.

Il corso di ciascun insegnamento ha la durata indicata per le singole lauree nelle varie parti del capo II del presente statuto, e viene impartito sotto forma di lezioni, colloqui, esercitazioni, secondo quanto è ivi stabilito e pubblicato annualmente nei manifesti delle Facoltà.

Per ogni insegnamento devono essere tenute almeno tre ore settimanali di lezione in giorni distinti.

Art. 4.

Entro il mese di giugno ciascuna Facoltà approva e coordina i programmi dei vari corsi per l'anno successivo e li pubblica insieme all'orario.

Art. 5.

I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni contenute nel presente statuto e possono tener luogo del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati dalle rispettive Facoltà.

Art. 6.

Ogni libero docente deve presentare alla Facoltà alla quale il suo insegnamento appartiene, entro il mese di aprile, il programma del corso che intende svolgere nell'anno accademico successivo.

Per le discipline, l'insegnamento delle quali richieda il sussidio di musei, laboratori e cliniche, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino al 15 ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia università di Pisa.

Art. 7

I corsi pareggiati devono essere per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi non pareggiati possono avere durata diversa, ma devono essere impartiti almeno in un'ora per settimana.

TITOLO II.

*Studenti ed esami.*

Art. 8.

Lo studente che abbia seguito uno o più anni di studio in un corso di laurea, può, nei primi due mesi dell'anno accademico, chiedere di passare ad altro corso, ma non può essere iscritto che al primo anno di questo.

Tuttavia la Facoltà, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati dallo studente e segnatamente dell'affinità degli studi compiuti con quelli del corso cui intende passare, può ammetterlo ad un anno successivo al primo. In ogni caso la Facoltà determina il numero minimo di materie che debbono essere seguite e formare oggetto di esame per il conseguimento della laurea e consiglia il piano degli studi.

Art. 9.

Coloro i quali chiedono il passaggio di cui all'articolo precedente devono essere forniti del titolo prescritto dalla legge per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 10.

Le disposizioni dei due articoli precedenti sono applicabili anche ai laureati o diplomati che si iscrivono per il conseguimento di una nuova laurea.

Art. 11.

Ogni studente, oltre la tessera con la propria fotografia, riceve un libretto sul quale indica i corsi che vuol seguire. Il libretto con le firme dei professori, dei quali lo studente ha dichiarato di voler seguire i corsi, deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'inizio delle lezioni. Lo studente deve anche segnare il proprio nome e cognome in un registro tenuto a tale uopo dal professore stesso.

L'iscrizione non è valida se lo studente non abbia ottemperato a entrambe le prescrizioni.

Nei primi dieci giorni di giugno gl'insegnanti certificano con le loro firme nel libretto la frequenza dello studente ai rispettivi corsi, e lo studente deposita subito il libretto in segreteria, senza di che non può essere ammesso agli esami.

Art. 12.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione almeno a tre insegnamenti o corsi di esercitazioni e li frequentino regolarmente.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 13.

Gli insegnamenti complementari sono consigliari in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui egli è iscritto, sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 14.

Non è ammessa l'iscrizione a corsi che siano, per ragioni di orario, incompatibili fra loro.

Art. 15.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie secondo quanto stabilisce ciascuna Facoltà.

Art. 16.

Gli esami di profitto e di laurea sono pubblici e si sostengono nelle epoche indicate dall'art. 164 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 17.

Le iscrizioni agli esami si compiono presso la segreteria dell'Università.

Chiuse le iscrizioni, la segreteria ne rimette le note ai presidi delle Facoltà, i quali curano la pubblicazione dell'orario degli esami.

Gli esami speciali, che consistono esclusivamente in sole prove orali, hanno luogo, di regola, in due appelli, in giorni diversi.

Art. 18.

La commissione per gli esami di profitto si compone di regola del professore della materia, che la presiede, e di altri due membri, dei quali uno almeno deve essere libero docente o cultore della materia.

Quando vi siano esami a gruppo, la commissione si compone, di regola, dei professori delle materie che costituiscono il gruppo dell'esame e di un libero docente o cultore delle materie predette. In nessun caso la commissione può avere un numero di membri inferiore a tre. La commissione è presieduta dal professore più anziano di grado; tuttavia, se il preside della Facoltà fa parte della commissione, spetta a lui la presidenza.

Art. 19.

La commissione per gli esami di laurea si compone di un numero di membri variabile da sette a undici, scelti di regola fra i professori ufficiali della rispettiva Facoltà. Uno almeno dei commissari deve essere scelto fra i liberi docenti. In ogni caso ai professori ufficiali spetta la maggioranza assoluta.

La commissione è presieduta di regola dal preside della Facoltà.

Art. 20.

Il contenuto dell'esame di laurea è determinato, a seconda delle varie Facoltà, dalle disposizioni contenute nel capo II di questo statuto.

La dissertazione scritta (completa ed in tre copie) ed i titoli dei quesiti da discutersi oralmente (in numero di tre) debbono essere presentati alla segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 21.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver frequentato i corsi e le esercitazioni e superato il numero minimo di esami sulle materie fondamentali e complementari stabilito per ciascuna laurea dalle disposizioni contenute nel capo II del presente statuto.

Art. 22.

Negli esami di profitto e di laurea la votazione è palese ed avviene nel modo seguente, dopo aver fatto allontanare il candidato:

Negli esami di profitto ciascuno degli interroganti esprime il proprio giudizio sulle risposte date dal candidato alle interrogazioni rivoltegli.

Del pari nell'esame di laurea il commissario, alla materia del quale appartiene la dissertazione, riferisce sulla medesima ed indica il punto del quale a suo giudizio essa sarebbe meritevole. Se più siano i commissari, per regolamento della Facoltà, tutti riferiscono.

Così pure i commissari che hanno discusso i temi aggiunti o argomenti assegnati, o che hanno presieduto alle prove pratiche, riferiscono sull'esito.

Successivamente tanto negli esami di profitto quanto in quelli di laurea si passa ai voti. Vota per primo il commissario estraneo, o se più siano gli estranei, il meno anziano; seguono gli altri commissari per ordine inverso di anzianità. Il presidente della Commissione vota per ultimo.

Tanto nelle votazioni per gli esami di profitto, come in quelle per gli esami di laurea, si seguono le norme dell'art. 87 del regolamento generale universitario. Inoltre la dissertazione presentata dal candidato può essere dichiarata degna di stampa. Questa deliberazione non è valida se non è unanime.

Terminata la votazione, il candidato viene fatto rientrare e il presidente della commissione gli annunzia l'esito dell'esame.

Art. 23.

Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 24.

I professori ufficiali e gl'insegnanti privati devono accertarsi della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che ritengono opportuno.

Art. 25.

Allorquando in un corso determinato qualcuno degli studenti venga meno ai doveri della disciplina, l'insegnante deve riferire al rettore affinchè prenda gli opportuni provvedimenti.

Art. 26.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 27.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTÀ.

TITOLO III.

*Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 28.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:
*a*) la laurea in giurisprudenza;
*b*) la laurea in scienze politiche.

Art. 29.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:
1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto privato comparato.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Legislazione del lavoro.
7. Diritto agrario.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 30.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:
1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Storia delle dottrine economiche.
4. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degl'insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 31.

Ciascun corso della Facoltà è impartito dall'insegnante con non meno di tre ore settimanali di lezione in giorni diversi, integrate, ove occorra, da esercitazioni.

Art. 32.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

1° anno:
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Diritto costituzionale.
Storia del diritto italiano.

2° anno:
Storia del diritto italiano.
Diritto ecclesiastico.
Filosofia del diritto.
Economia politica corporativa.
Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto amministrativo.

3° anno:
Diritto civile.
Diritto romano.
Diritto amministrativo.
Diritto commerciale.
Diritto corporativo.
Diritto e procedura penale.

4° anno:
Diritto e procedura penale.
Diritto processuale civile.
Diritto internazionale.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.

Lo studente può liberamente ripartire nei vari anni i tre insegnamenti complementari, salva sempre l'osservanza delle norme sulle precedenze.

Art. 33.

Gli studenti iscritti per la laurea in giurisprudenza non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto processuale civile, di diritto agrario, di diritto privato comparato, prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato; di diritto romano prima delle istituzioni di diritto romano; di storia del diritto italiano prima della storia del diritto romano; di diritto amministrativo, di diritto corporativo, di diritto industriale, di legislazione del lavoro prima del diritto costituzionale; di diritto finanziario e scienza delle finanze prima della economia politica corporativa; di diritto e procedura penale prima delle istituzioni di diritto privato e del diritto costituzionale.

Art. 34.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in scienze politiche è il seguente:

1° anno:
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Storia delle dottrine politiche.
Statistica.
Economia politica corporativa.
Geografia politica ed economica.
Storia moderna.

2° anno:
Istituzioni di diritto pubblico.
Storia moderna.
Storia e dottrina del Fascismo.
Dottrina dello Stato.

3° anno:
Diritto internazionale.
Diritto corporativo.
Storia e politica coloniale.

4° anno:

Storia dei trattati e politica internazionale.
Politica economica e finanziaria.
Diritto pubblico comparato.

Lo studente può liberamente ripartire nei vari anni i quattro insegnamenti complementari, salva sempre l'osservanza sulle precedenze.

Art. 35.

Gli studenti iscritti per la laurea in scienze politiche non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di diritto internazionale, diritto corporativo, diritto pubblico comparato e legislazione del lavoro prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; di politica economica e finanziaria prima dell'economia politica corporativa.

Art. 36.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale sopra una dissertazione scritta e sopra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta e accettati dalla commissione esaminatrice.

Art. 37.

I laureati in scienze politiche possono essere iscritti con abbreviazione di due anni per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, purchè due degli esami complementari da essi superati siano stati sostenuti in materie scelte fra quelle fondamentali per la laurea in giurisprudenza.

I laureati in giurisprudenza possono essere iscritti con abbreviazione di due o più anni per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

I laureati e diplomati di altre Facoltà e Scuole possono, a giudizio della Facoltà, essere iscritti con abbreviazione di uno o più anni pel conseguimento della laurea in giurisprudenza o di quella in scienze politiche.

La Facoltà determina caso per caso, tanto per i laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, quanto per i laureati e diplomati di altre Facoltà e Scuole, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 38.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un seminario per le scienze giuridiche e politiche, che ha lo scopo di addestrare gli studenti ai metodi di ricerca scientifica e di dare ad essi la preparazione pratica. Il seminario, per annuale deliberazione della Facoltà, può essere diviso in sezioni.

Art. 39.

Per raggiungere tali fini, nel seminario:

*a)* è curata la formazione di una biblioteca speciale;

*b)* sono tenuti corsi complementari in materie non contemplate nell'ordinamento della Facoltà o corsi speciali su parti di esse;

*c)* si promuovono conferenze e discussioni con gli studenti;

*d)* si tengono esercitazioni pratiche.

Art. 40.

Il Consiglio direttivo del seminario è costituito dai professori di ruolo della Facoltà giuridica: esso elegge ogni anno nel proprio seno un direttore con facoltà di conferma. Funge da segretario il professore più giovane.

Art. 41.

Nella seconda metà di novembre i professori, che intendano partecipare ai lavori del seminario secondo il piano deliberato dalla Facoltà, sono invitati dal direttore a presentare il programma dei loro corsi e delle loro esercitazioni e ad indicare le ore per queste prescelte.

Art. 42.

Al seminario hanno facoltà di iscriversi gli studenti delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia presso la Università di Pisa e i laureati in giurisprudenza anche se provenienti da altre Università. Dietro favorevole avviso del Consiglio direttivo, l'iscrizione può anche essere accordata a studenti di altre Facoltà.

La tassa annua da pagarsi dagli iscritti è di L. 40.

Art. 43.

Agli studenti, che abbiano frequentato per un anno i corsi del seminario, viene rilasciato un certificato dei lavori compiuti a firma dei professori che li hanno diretti e del direttore del seminario.

TITOLO IV.

*Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 44.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce:

*a)* la laurea in lettere;
*b)* la laurea in filosofia.

Art. 45.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

*a)* Gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Grammatica greca e latina.
3. Epigrafia greca.
4. Antichità greche e romane.
5. Storia delle religioni.
6. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

*b)* Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Storia della lingua italiana.
5. Paleografia e diplomatica.
6. Storia del Risorgimento.
7. Storia della musica.
8. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

*c)* Gruppo storico filologico orientale:

1. Sanscrito.
2. Ebraico e lingue semitiche comparate.
3. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degl'insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica, storico-filologico-moderna e storico-filologico-orientale.

Art. 46.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).

9. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Storia delle religioni.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Letteratura greca.

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 47.

Gli insegnamenti delle materie indicate nell'articolo precedente vengono impartiti con lezioni cattedratiche, conferenze, colloqui ed esercitazioni.

Art. 48.

Le esercitazioni si svolgono negli istituti scientifici seguenti:

Istituto di geografia generale.
Istituto di archeologia.
Istituto di glottologia sperimentale.
Istituto di paleografia e diplomatica.
Istituto di storia dell'arte.
Istituto di storia antica.

Art. 49.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in lettere è il seguente:

1° anno:

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Storia medioevale e moderna.
Geografia.
Una materia filosofica (cioè filosofia teoretica o storia della filosofia o filosofia morale).
Un insegnamento complementare.

2° anno:

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Storia medioevale e moderna.
Glottologia.
Storia dell'arte medioevale e moderna.

3° anno:

Filologia romanza.
Glottologia.
Storia dell'arte medioevale e moderna.
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Archeologia e storia dell'arte antica.
Due insegnamenti complementari.

4° anno:

Filologia romanza.
Due insegnamenti complementari.

Si consiglia inoltre di sostenere la prova scritta di latino alla fine del 3° anno.

Art. 50.

Il piano di studi consigliato per la laurea in filosofia è il seguente:

1° anno:

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Storia medioevale e moderna.
Filosofia morale.
Storia della filosofia.
Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Tre insegnamenti complementari.

2° anno:

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Storia medioevale e moderna.
Filosofia morale.
Storia della filosofia.

3° anno:

Filosofia teoretica.
Pedagogia.
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Due insegnamenti complementari.

4° anno:

Filosofia teoretica.
Pedagogia.
Un insegnamento complementare.

Art. 51.

Gli esami sono dati per singole materie su programmi pubblicati dalla Facoltà al principio dell'anno. Tali programmi, oltre ai corsi da svolgere dagli insegnanti, possono contenere indicazioni di opere che il candidato deve interpretare e di argomenti e questioni di carattere fondamentale, che egli deve conoscere e sapere esporre e discutere.

Per i corsi biennali l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del biennio.

Art. 52.

La prova scritta di latino viene giudicata con voto separato da quello dell'esame orale.

Art. 53.

Alla fine del 4° anno lo studente può presentare la dissertazione scritta per la laurea. L'argomento della dissertazione può riferirsi a qualsiasi delle materie professate nella Facoltà, entro i limiti di cui all'articolo seguente.

Art. 54.

La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere deve riferirsi a discipline letterarie, storiche o geografiche; quella per il conseguimento della laurea in filosofia, a discipline filosofiche.

Art. 55.

I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia possono essere ammessi al 4° anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami dei seguenti insegnamenti:

Filosofia teoretica.
Filosofia morale.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Un insegnamento scelto fra le discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Un insegnamento complementare che non sia stato seguito per la laurea in lettere.

I laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere, possono essere ammessi al 4° anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami dei seguenti insegnamenti:

Letteratura greca.
Filologia romanza.
Glottologia.
Archeologia e storia dell'arte antica.
Storia dell'arte medioevale e moderna.
Geografia.

Gli insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale e moderna » possono essere scissi rispettivamente in quelli annuali di « storia greca » e « storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » e di « storia medioevale » e « storia moderna ».

Art. 56.

Alla Facoltà è annesso un seminario, diviso in 4 sezioni:

Filologia classica, filologia moderna, storia e geografia, filosofia.

Il Seminario ha lo scopo di addestrare i giovani, sotto la guida dei professori, al lavoro personale e alla ricerca scientifica.

Art. 57.

Si possono iscrivere al seminario:

*a*) gli studenti del 2° biennio della Facoltà di lettere e filosofia;
*b*) studenti di altre Facoltà e Scuole;
*c*) laureati.

L'ammissione delle persone, di cui alle lettere *b*) e *c*) è subordinata al parere del preside della Facoltà, anche in relazione al numero degli studenti di cui alla lettera *a*).

L'iscrizione può essere così alle sezioni, di cui all'articolo precedente come a singole materie.

Gli iscritti appartenenti alle Facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa. Quelli invece appartenenti alle altre Facoltà e i laureati devono pagare la tassa annua di L. 100. I fuori corso delle Facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali sono tenuti a pagare la tassa annua di L. 50; però se frequentano il corso di grammatica greca e latina devono essi pure pagare la tassa di L. 100.

Gli assistenti volontari a cattedre della Facoltà, iscritti al seminario, sono esenti dalla tassa annua.

Art. 58.

Ai frequentatori del seminario possono essere rilasciati certificati di assiduità e certificati di profitto sia in singole materie, sia per intere sezioni.

Art. 59

Nei certificati, di cui all'articolo precedente, sono esplicitamente indicate le singole materie alle cui esercitazioni ha partecipato l'iscritto e sono firmati dai rispettivi professori e controfirmati dal preside della Facoltà.

## TITOLO V.

### *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 60.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 61.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale — compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Semeiotica medica.
5. Radiologia.
6. Idrologia medica.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di «fisiologia umana» e di «patologia generale» debbono essere superati prima di sostenere quelli di «patologia speciale medica» e di «patologia speciale chirurgica», di «farmacologia» e di «anatomia ed istologia patologica».

L'esame di «fisiologia umana» comprende anche nozioni di «chimica biologica».

Per l'insegnamento di «anatomia ed istologia patologica», è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle «istituzioni» e sulla «istologia patologica» ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 62.

Gli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

Anatomia umana normale.
Fisiologia umana.
Patologia generale.
Farmacologia
Patologia speciale medica e metodologia clinica.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
Anatomia ed istologia patologica.
Clinica medica generale e terapia medica.
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Igiene.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica delle malattie nervose e mentali.
Clinica dermosifilopatica.
Clinica oculistica.
Clinica otorinolaringoiatrica.
Educazione fisica.

Art. 63.

Tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari sono integrati da esercitazioni.

Art. 64.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, presentata in segreteria in tre copie nel termine prescritto dall'art. 20. Sulla dissertazione riferisce e discute un relatore; alla discussione possono prendere parte tutti i membri della commissione ed almeno due designati dal Preside.

Art. 65.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in medicina e chirurgia e il seguente:

1° anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale.

2° anno:

Anatomia umana normale.
Fisiologia umana.
Patologia generale.
Un insegnamento complementare.

3° anno:

Fisiologia umana.
Patologia generale.
Patologia speciale medica e metodologia clinica.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
Anatomia ed istologia patologica.
Farmacologia.
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

5° anno:

Anatomia e istologia patologica.
Clinica medica generale e terapia medica.
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Igiene.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Un insegnamento complementare.

6° anno:

Clinica medica generale e terapia medica.
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica oculistica (semestrale).

Art. 66.

I laureati o diplomati e gli studenti di qualunque Facoltà o Scuola di carattere universitario, purchè forniti del titolo di studi medi richiesto per l'ammissione alla laurea di medicina e chirurgia, possono essere iscritti a quell'anno di corso che sia compatibile col vigente ordinamento degli studi, a giudizio della Facoltà medesima.

TITOLO VI.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 67.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine generale lo sviluppo della ricerca e degli studi nel campo scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati nell'articolo seguente. Essa conferisce le lauree seguenti:

Laurea in chimica.
Laurea in fisica.
Laurea in scienze matematiche.
Laurea in matematica e fisica.
Laurea in scienze naturali.

Presso la Facoltà è tenuto anche il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 68.

Il professore di ruolo della Facoltà di farmacia è aggregato alla Facoltà di scienze.

Art. 69.

Gli insegnamenti sono impartiti in corsi di lezioni cattedratiche o in corsi di laboratorio. I corsi di lezioni cattedratiche sono integrati, per le discipline per cui è necessario, da esercitazioni orali, grafiche o sperimentali, secondo l'orario da stabilirsi dalla Facoltà.

Per i corsi di lezioni cattedratiche integrati da esercitazioni la frequenza comprende simultaneamente i corsi di lezioni e le esercitazioni relative.

Art. 70.

Oltre le lezioni e le esercitazioni, di cui all'articolo precedente, hanno luogo conferenze, escursioni, visite a istituti scientifici ed a stabilimenti industriali, secondo quanto viene concordato anno per anno dalla Facoltà con l'autorizzazione del Rettore.

Art. 71.

Gli istituti scientifici della Facoltà sono:

Istituto di chimica.
Istituto di fisica.
Istituto di chimica fisica.
Istituto e orto botanico.
Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata.
Istituto e museo di geologia e paleontologia.
Istituto e museo di mineralogia.
Istituto di astronomia e geodesia.
Istituto di matematica.
Scuola di disegno.

Art. 72.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Chimica agraria.
6. Elettrochimica.
7. Chimica di guerra.
8. Impianti industriali chimici.
9. Fisica superiore.
10. Fisica teorica.
11. Fisica tecnica.
12. Zoologia generale.
13. Botanica.
14. Fisiologia generale.
15. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
16. Geometria analitica - con elementi di proiettiva.
17. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 73.

La frequenza del corso di chimica generale e inorganica deve precedere l'iscrizione ai corsi di chimica analitica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica bromatologica, chimica agraria, chimica fisica, chimica industriale, elettrochimica.

La frequenza del corso di chimica organica deve precedere l'iscrizione al corso di chimica biologica.

La frequenza del corso di istituzioni di matematiche deve precedere l'iscrizione al corso di chimica fisica.

La frequenza del corso di analisi matematica-algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica-infinitesimale.

La frequenza dei corsi di analisi matematica-algebrica e infinitesimale deve precedere l'iscrizione al corso di fisica teorica.

Art. 74.

L'esame di chimica generale e inorganica deve precedere gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica, chimica bromatologica, chimica agraria, chimica fisica, chimica analitica, chimica industriale. elettrochimica.

L'esame di chimica organica deve precedere gli esami di chimica biologica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica bromatologica.

L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere l'esame di chimica fisica.

L'esame di analisi matematica-algebrica e infinitesimale deve precedere l'esame di fisica teorica.

Art. 75.

Il piano di studi consigliato per la laurea in chimica, è il seguente:

1° anno:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale.

Mineralogia.
Istituzioni di matematiche.
Preparazioni chimiche.
Un insegnamento complementare.

2° anno:

Chimica organica.
Fisica sperimentale.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica.
Un insegnamento complementare.

3° anno:

Chimica analitica.
Chimica fisica con esercizi.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Esercitazioni di fisica.
Due insegnamenti complementari.

4° anno:

Chimica fisica con esercizi.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Due insegnamenti complementari.

Art. 76.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinetesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Fisica terrestre.
8. Meccanica statistica.

L'insegnamento biennale di «fisica sperimentale» importa un unico esame alla fine del biennio; le «esercitazioni di fisica sperimentale» (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di «analisi matematica» vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 77.

Gli insegnamenti di analisi matematica, di geometria analitica, di meccanica razionale, di elettrotecnica, di geodesia e di astronomia, sono sussidiati da esercitazioni orali, grafiche e pratiche.

Art. 78.

La frequenza del corso di analisi matematica-algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica infinitesimale.

La frequenza del corso di fisica sperimentale (biennale) deve precedere l'iscrizione ai corsi di fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica, chimica fisica.

La frequenza del corso di chimica generale e inorganica con elementi di organica deve precedere l'iscrizione al corso di chimica fisica.

La frequenza del corso di analisi matematica deve precedere l'iscrizione ai corsi di analisi superiore, fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica.

Art. 79.

L'esame di fisica sperimentale (biennale) deve precedere gli esami di fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica, chimica fisica.

L'esame di chimica generale e inorganica con elementi di organica deve precedere l'esame di chimica fisica.

L'esame di analisi matematica-algebrica e infinitesimale deve precedere gli esami di analisi superiore, fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica.

Art. 80.

Il piano di studi consigliato per la laurea in fisica è il seguente:

1° anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

2° anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Fisica sperimentale.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
Esercitazioni di fisica sperimentale.
Preparazioni chimiche.
Un insegnamento complementare.

3° anno:

Analisi superiore.
Fisica superiore.
Fisica matematica.
Esercitazioni di fisica sperimentale.
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Fisica teorica.
Chimica fisica.
Esercitazioni di fisica sperimentale.

Art. 81.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Calcoli numerici e grafici.
4. Teoria delle funzioni.
5. Fisica teorica.
6. Meccanica superiore.
7. Fisica superiore.
8. Astronomia.
9. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di «analisi matematica» e di «geometria analitica» importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di «fisica sperimentale» importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi «esercizi di laboratorio» importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 82.

Gli insegnamenti di analisi matematica, di geometria analitica, di meccanica razionale, di calcoli numerici e grafici, di astronomia e geodesia sono sussidiati da esercitazioni orali, grafiche o pratiche.

Art. 83.

La frequenza del corso di analisi matematica-algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica-infinitesimale.

La frequenza del corso di analisi matematica-infinitesimale deve precedere l'iscrizione ai corsi di analisi superiore, fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica.

La frequenza del corso di fisica sperimentale deve precedere l'iscrizione ai corsi di fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica.

La frequenza del corso di geometria analitica con elementi di proiettiva deve precedere l'iscrizione ai corsi di fisica matematica, astronomia, geodesia, geometria superiore.

La frequenza del corso di meccanica razionale deve precedere l'iscrizione al corso di meccanica superiore.

Art. 84.

L'esame di analisi matematica-algebrica e infinitesimale deve precedere gli esami di analisi superiore, fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica.

L'esame di fisica sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica.

L'esame di meccanica razionale deve precedere l'esame di meccanica superiore.

Art. 85.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze matematiche è il seguente:

1° anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

2° anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.

3° anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Fisica matematica.
Due insegnamenti complementari.

Art. 86.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Calcoli numerici e grafici.
3. Meccanica superiore.
4. Fisica matematica.
5. Fisica tecnica.
6. Fisica terrestre.
7. Elettrotecnica.
8. Geodesia.
9. Mineralogia.

Per l'insegnamento di «analisi matematica» e per quello di «fisica sperimentale» e relativi «esercizi di laboratorio» valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 87.

Gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinetesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva, di astronomia, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, di calcoli numerici e grafici e di geodesia sono sussidiati da esercitazioni orali, grafiche e pratiche.

Art. 88.

La frequenza del corso di analisi matematica-algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica-infinitesimale.

La frequenza del corso di analisi matematica-infinitesimale deve precedere l'iscrizione ai corsi di analisi superiore, fisica superiore, fisica teorica, fisica matematica.

La frequenza del corso di fisica sperimentale deve precedere l'iscrizione ai corsi di fisica superiore, fisica teorica, fisica matematica.

La frequenza del corso di geometria analitica con elementi di proiettiva deve precedere l'iscrizione ai corsi di astronomia, geodesia, fisica matematica, geometria superiore.

La frequenza del corso di meccanica razionale con elementi di statica grafica deve precedere l'iscrizione al corso di meccanica superiore.

Art. 89.

Gli esami di analisi matematica-algebrica e infinitesimale devono precedere gli esami di analisi superiore, fisica superiore, fisica teorica, fisica matematica.

L'esame di fisica sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore e di fisica teorica.

L'esame di meccanica razionale con elementi di statica grafica deve precedere l'esame di meccanica superiore.

Art. 90.

Il piano di studi consigliato per la laurea in matematica e fisica è il seguente:

1° anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

2° anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

3° anno:

Fisica superiore.
Astronomia.
Matematiche complementari.

4° anno:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica teorica.

Nel secondo biennio lo studente deve seguire almeno un insegnamento complementare.

Art. 91.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Istologia ed embriologia.
2. Chimica fisica.
3. Paleontologia.
4. Antropologia.
5. Entomologia agraria.
6. Patologia vegetale.
7. Genetica.
8. Geografia fisica.
9. Petrografia.
10. Fisica terrestre e climatologia.
11. Igiene.
12. Statistica metodologica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente è tenuto inoltre a frequentare per due anni un laboratorio scelto fra quelli di: botanica, zoologia e anatomia comparata, mineralogia, geologia. Quando il laboratorio biennale prescelto sia quello di mineralogia o di geologia, lo studente deve frequentare (per un anno) anche il laboratorio di botanica o di zoologia. Viceversa quando il laboratorio biennale prescelto sia quello di botanica o di zoologia e anatomia comparata, lo studente deve frequentare per un anno il laboratorio di geologia o di mineralogia.

Art. 92.

La frequenza dei corsi di botanica e di zoologia deve precedere l'iscrizione al corso di paleontologia.

L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere gli esami di fisica e di statistica metodologica.

Gli esami di botanica e di zoologia (biennali) devono precedere l'esame di paleontologia.

Art. 93.

Il piano di studi consigliato per la laurea in scienze naturali è il seguente:

1° anno:

Istituzioni di matematiche.
Chimica generale e inorganica.
Mineralogia.
Botanica.
Zoologia.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

2° anno:

Botanica.
Zoologia.
Fisica.
Anatomia comparata.
Geologia.

3° anno:

Chimica organica.
Fisiologia generale (o geografia).
Due insegnamenti complementari.

4° anno

Geografia (o fisiologia generale se questa non è stata seguita nel terzo anno).
Due insegnamenti complementari.

L'insegnamento della chimica generale ed inorganica è integrato da un semestre di esercitazioni pratiche.

Gli insegnamenti di fisica sperimentale, botanica, zoologia, anatomia comparata, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, geografia, comprendono lezioni teorico-pratiche e dimostrative ed esercitazioni; l'esame verte sulla materia delle lezioni e delle esercitazioni.

Art. 94.

A coloro che ottengono l'iscrizione in base a una laurea già conseguita o che provengono da corsi di studio di altre lauree, e sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, sono convalidate le iscrizioni delle materie in comune e gli esami relativi eventualmente già sostenuti; gli altri corsi o esami sono convalidati nel modo seguente:

1. Corsi vari di chimica per chimica generale e inorganica (con esercizi).
2. Corsi vari di matematica per istituzioni di matematiche.
3. Fisiologia (corso annuale) per fisiologia generale.
4. Biologia vegetale per patologia vegetale.
5. Botanica (corso annuale) per botanica (un anno).
6. Zoologia (corso annuale) per zoologia (un anno).

A coloro i quali ottengono l'iscrizione in base a una laurea già conseguita, non possono essere convalidati, oltre i corsi fondamentali già superati, più di due corsi complementari.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 95.

Titolo di ammissione al biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Gli insegnamenti 1, 2, 3, sono sussidiati da esercitazioni orali e grafiche.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio », valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 96.

La frequenza del corso di analisi matematica-algebrica deve precedere l'iscrizione al corso di analisi matematica-infinitesimale.

La frequenza del corso di geometria analitica con elementi di proiettiva deve precedere l'iscrizione al corso di geometria descrittiva con disegno.

Art. 97.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria è il seguente:

1° anno:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio.
Chimica generale e inorganica con elementi di organica.
Disegno.

2° anno:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio.
Mineralogia e geologia.
Disegno.

Art. 98.

I laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in farmacia, in chimica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in ingegneria civile o industriale, che intendano seguire un corso di studi per il conseguimento di altra laurea conferita dalla Facoltà, e purchè siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere iscritti, a seconda dei corsi seguiti e degli esami superati e su parere della Facoltà stessa, all'anno di corso qui di seguito indicato:

*a*) per il corso di laurea in chimica possono essere ammessi al 2°, 3° o eventualmente al 4° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia, in scienze agrarie, in ingegneria civile o industriale;

*b*) per il corso di laurea in fisica possono essere ammessi al 3° o al 4° anno i laureati in scienze matematiche o in ingegneria civile o industriale, e al 2° o al 3° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in chimica e farmacia. Dal biennio propedeutico per l'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al 2° o al 3° anno a seconda degli studi fatti e degli esami superati. A coloro che sono forniti di altra laurea le abbreviazioni che possono essere concesse vengono esaminate dalla Facoltà caso per caso;

*c*) per il corso di laurea in scienze matematiche possono essere ammessi al 4° anno i laureati in fisica; al 3° o al 4° anno i laureati in ingegneria civile o industriale e al 2° o al 3° anno i laureati in scienze naturali, in chimica, in chimica e farmacia, nonchè i giovani provenienti dalle Accademie militari di artiglieria e genio, navale o aeronautica;

*d*) per le abbreviazioni di corso che possono essere concesse per il corso di laurea in matematica e fisica a coloro che abbiano conseguito altra laurea presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali o presso la Facoltà d'ingegneria viene deciso caso per caso, finchè possibile, attenendosi alle norme stabilite per l'ammissione ai corsi per la laurea in fisica e per la laurea in scienze matematiche. Dal biennio propedeutico per l'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al 2° o al 3° anno del corso per la laurea in matematica e fisica, a seconda degli studi fatti e degli esami superati;

e) per il corso di laurea in scienze naturali i laureati in chimica e farmacia, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie e in fisica possono essere iscritti di regola al 2° anno e l'iscrizione al 3° anno può essere concessa in qualche caso a seconda degli studi fatti.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 99.

La Facoltà, nei casi di ammissione ai corsi delle diverse lauree con abbreviazione degli anni di studio, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame, consiglia l'ordine di studi e stabilisce le precedenze d'iscrizione e di esame.

Art. 100.

Gli esami di profitto nelle materie che comportano le esercitazioni, le quali non formino corso a parte in base alle norme stabilite per le singole lauree, vertono sulla materia del co. o e su quella delle esercitazioni.

Art. 101.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, precedentemente presentata dal candidato, e di tre quesiti su argomenti indicati dal candidato all'atto della presentazione della dissertazione scritta, relativi a tre materie di insegnamento su cui egli abbia sostenuto esame, diversi dagli argomenti trattati nella dissertazione scritta.

Per la laurea in chimica la discussione è preceduta da una prova pratica il cui risultato forma pure oggetto della discussione.

Per le lauree in fisica, matematica e fisica, scienze naturali, la prova pratica ha luogo nel caso che la dissertazione di laurea non contenga risultati di esperimenti o di osservazioni eseguite ed elaborate dal laureando nei laboratori degli istituti della Facoltà.

Per la laurea in matematica e fisica la dissertazione di laurea può essere su argomento di fisica o di matematica; nel primo caso due argomenti orali devono essere di matematica e uno di una scienza sperimentale, nel secondo caso due argomenti orali debbono essere di una scienza sperimentale e uno di matematica.

TITOLO VII.

*Facoltà di farmacia.*

Art. 102.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 103.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Fisiologia vegetale.
5. Zoologia generale.
6. Igiene.
7. Mineralogia.
8. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 104.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in farmacia è il seguente:

1° anno:

Chimica generale e inorganica.
Fisica.
Botanica farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

2° anno:

Chimica organica.
Fisiologia generale.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Due insegnamenti complementari.

3° anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Chimica biologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Farmacologia e farmacognosia.
Tecnica e legislazione farmaceutica.

Gli insegnamenti sono parzialmente integrati con esercitazioni.

Art. 105.

La frequenza della chimica generale ed inorganica deve precedere quella degli altri corsi di chimica.

La frequenza della chimica organica deve precedere quella delle materie in cui si utilizza la chimica organica (chimica farmaceutica, chimica biologica, chimica bromatologica, farmacologia, tecnica farmaceutica).

Analoghe precedenze sono stabilite per gli esami delle discipline indicate nei commi precedenti.

Art. 106.

Alla Facoltà di farmacia appartiene l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, ma gli studenti che frequentano corsi delle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia trovano anche nei rispettivi istituti le esercitazioni opportunamente dirette ai fini della Facoltà.

Art. 107.

Il compimento del periodo di pratica, necessario per l'ammissione all'esame di laurea, deve essere attestato dal direttore di una farmacia autorizzata a tenere praticanti.

Art. 108.

Gli esami di laurea sono preceduti da prove pratiche.

Art. 109.

Per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve presentare una dissertazione scritta, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato a carattere scientifico e professionale della Facoltà, e il titolo di tre argomenti liberamente scelti ed appartenenti a tre diverse materie d'insegnamento differenti da quella sulla quale verte la dissertazione scritta.

Art. 110.

L'esame di laurea consiste nella discussione dei risultati ottenuti nelle prove pratiche e nella discussione pubblica del lavoro scritto e degli argomenti prescelti; inoltre il candidato deve dare prova della conoscenza della farmacopea, delle piante medicinali e droghe, dell'arte del ricettare.

Art. 111.

Chi sia già provvisto di una laurea universitaria delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria, o del diploma in farmacia, ovvero della laurea in ingegneria o in scienze agrarie, può aspirare ad abbreviazioni degli anni di studi per il conseguimento della laurea in farmacia.

Le ammissioni possono essere subordinate a prove suppletive da indicarsi dal Consiglio di Facoltà.

In tutti i casi previsti in questo articolo occorre che gli aspiranti siano muniti del diploma di maturità classica o scientifica.

### TITOLO VIII.
### *Facoltà di ingegneria.*

Art. 112.

La Facoltà di ingegneria comprende il triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria civile (sottosezioni edile, idraulica, trasporti).

Art. 113.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici compresa la prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 114.

Nel triennio di applicazione sono insegnamenti fondamentali comuni a tutte le sottosezioni:

1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni).
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni).
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata (con laboratorio).
5. Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni).
6. Architettura tecnica (con esercitazioni).
7. Idraulica (con esercitazioni).
8. Elettrotecnica (con esercitazioni).
9. Macchine (con esercitazioni).
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.
12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (con esercitazioni).
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie (con esercitazioni).

Per ogni sottosezione:

Sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica (con esercitazioni).
16. Tecnica urbanistica (con esercitazioni) (semestrale).

Sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche (con esercitazioni).
16. Impianti speciali idraulici (con esercitazioni) (semestrale).

Sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti (con esercitazioni).
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

L'insegnamento di architettura tecnica è biennale per la sottosezione edile.

Sono insegnamenti complementari:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Tecnica ed economia dei trasporti.
4. Costruzione di ponti.
5. Costruzioni idrauliche.
6. Impianti speciali idraulici.
7. Idraulica agraria (con esercitazioni) (semestrale).
8. Igiene applicata all'ingegneria (semestrale).
9. Agraria ed economia rurale (semestrale).
10. Misure elettriche.
11. Meccanica agraria.
12. Geologia applicata.
13. Aerodinamica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 115.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in ingegneria civile, comprendente le materie d'insegnamento la maggior parte delle quali è integrata da esercitazioni scritte o grafiche, o di laboratorio, nonchè la loro ripartizione nei tre anni di corso, è il seguente:

1° anno:

*a*) Per tutte le sottosezioni:
Scienza delle costruzioni (con esercitazioni).
Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni).
Fisica tecnica.
Chimica applicata (con laboratorio).
Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni).
Tecnologie generali.

*b*) Per la sottosezione edile:
Architettura e composizione architettonica (con esercitazioni).

*c*) Per le sottosezioni idraulica e trasporti:
Un insegnamento complementare.

2° anno:

*a*) Per tutte le sottosezioni:
Idraulica (con esercitazioni).
Elettrotecnica (con esercitazioni).
Macchine (con esercitazioni).
Architettura tecnica (con esercitazioni).
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (con esercitazioni).
Estimo civile e rurale.
Un insegnamento complementare.

3° anno:

*a*) Per tutte le sottosezioni:
Costruzioni stradali e ferroviarie (con esercitazioni).
Materie giuridiche ed economiche.

*b*) Per la sottosezione edile:
Architettura tecnica (con esercitazioni).
Tecnica urbanistica (con esercitazioni).
Un insegnamento complementare.

*c*) Per la sottosezione idraulica:
Costruzioni idrauliche (con esercitazioni).
Impianti speciali idraulici (con esercitazioni).

*d*) Per la sottosezione trasporti:
Costruzione di ponti (con esercitazioni).
Tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 116.

Il Consiglio di facoltà può integrare gli insegnamenti ufficiali con conferenze singole o gruppi di conferenze, sia di carattere sintetico, sia di carattere complementare, su speciali argomenti scientifici e tecnici, affidandole a professori ufficiali, a liberi docenti od a persone di riconosciuta competenza.

Art. 117.

Non possono essere iscritti ai seguenti corsi gli studenti che non abbiano regolarmente frequentato i corsi a fianco di ciascuno di essi indicati:

Costruzioni in legno, ferro e cemento armato: scienza delle costruzioni.
Macchine: meccanica applicata.
Costruzioni stradali e ferroviarie: topografia con elementi di geodesia.
Costruzioni idrauliche: scienza delle costruzioni, idraulica.
Impianti speciali idraulici: idraulica.
Costruzione di ponti: scienza delle costruzioni.

Art. 118.

Valgono per l'ammissione agli esami speciali le stesse condizioni di precedenza stabilite all'articolo precedente per l'iscrizione ai corsi.

Art. 119.

Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche secondo le modalità stabilite, per ciascun esame, dal Consiglio di Facoltà.

Art. 120.

Gli esami devono essere sostenuti per ciascuna materia d'insegnamento ad eccezione dei seguenti raggruppamenti per coloro che hanno seguito ambedue le materie degli aggruppamenti medesimi:

Estimo con agraria ed economia rurale.
Elettrotecnica con misure elettriche.

Art. 121.

L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale sul progetto medesimo. Il candidato inoltre deve sostenere una discussione orale, su tre temi da lui scelti, che vertano su materie differenti tra loro e da quella relativa al progetto presentato.

### TITOLO IX.
### *Facoltà di agraria.*

Art. 122.

La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 123.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti da-

gli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Patologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Entomologia agraria.
6. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principî di economia generale corporativa e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria (biennale).
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
9. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
10. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari:

1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Alpicoltura e selvicoltura.
4. Principî di diritto agrario e legislazione rurale.
5. Agricoltura tropicale e subtropicale.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 124.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in scienze agrarie è il seguente

1° anno:

Botanica generale o botanica sistematica.
Chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica.
Fisica.
Matematica.
Zoologia generale.

2° anno:

Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Botanica sistematica o botanica generale (quello non scelto nel 1° anno).
Chimica organica.
Entomologia agraria.
Mineralogia e geologia.
Patologia vegetale.
Principî di economia generale corporativa e di statistica.

3° anno:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee.
Chimica agraria.
Economia e politica agraria.
Ezoognosia e zootecnia.
Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.
Microbiologia agraria e tecnica.
Topografia e meccanica agraria con applicazioni di disegno.
Due insegnamenti complementari.

4° anno:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee.
Chimica agraria.
Coltivazioni arboree.
Economia e politica agraria.
Estimo rurale e contabilità.
Ezoognosia e zootecnia.
Idraulica e costruzioni rurali con applicazioni di disegno.
Un insegnamento complementare.

Art. 125.

Gli insegnamenti sono corredati da esercitazioni e da dimostrazioni pratiche. Per la maggior parte di esse la Facoltà stabilisce anno per anno il numero settimanale di ore di esercitazioni; per gli altri le esercitazioni hanno luogo in particolari periodi dell'anno, nella misura che viene di volta in volta concordata con i singoli insegnanti.

Le esercitazioni si svolgono, a seconda della specialità della materia, nei singoli istituti scientifici, nel podere sperimentale della Facoltà e con escursioni e sopraluoghi in località di particolare interesse. Lo studente deve eseguire personalmente, per quanto è possibile, le operazioni che formano oggetto di esercitazioni, sotto la diretta guida del professore della materia o degli assistenti, sempre però secondo le direttive e la vigilanza del professore stesso.

Art. 126.

Per i corsi seguiti l'attestazione di frequenza deve essere globale per le lezioni e le esercitazioni di una stessa materia.

Art. 127.

Gli istituti scientifici appartenenti alla Facoltà, nei quali si svolgono lezioni, esercitazioni, ricerche scientifiche, sono i seguenti:

Istituto di agronomia.
Istituto di anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Istituto di chimica agraria.
Istituto di coltivazioni arboree.
Istituto di economia agraria ed estimo.
Istituto di entomologia agraria.
Istituto di idraulica e costruzioni rurali.
Istituto di industrie agrarie.
Istituto di mineralogia e geologia
Istituto di patologia vegetale e microbiologia agraria.
Istituti di topografia e meccanica agraria.
Podere sperimentale.

Art. 128.

L'esame di botanica generale deve essere superato prima di quelli di agronomia, di alpicoltura e selvicoltura, di coltivazioni arboree, di agricoltura tropicale e subtropicale, di genetica, di microbiologia agraria e tecnica e di patologia vegetale; l'esame di botanica sistematica prima di quelli di agronomia, di alpicoltura e selvicoltura, di coltivazioni arboree, di agricoltura tropicale e subtropicale, di ecologia, di microbiologia agraria e tecnica e di patologia vegetale; l'esame di chimica generale e inorganica prima di quello di chimica agraria; l'esame di chimica organica prima di quelli di chimica agraria e di industrie agrarie; l'esame di zoologia generale prima di quello di entomologia agraria; l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici prima di quello di ezoognosia e zootecnia; l'esame di matematica prima di quelli di principî di economia generale corporativa e di statistica, di idraulica e costruzioni rurali, di topografia e meccanica agraria; l'esame di fisica prima di quelli di idraulica e costruzioni rurali, di topografia e meccanica agraria; l'esame di principî di economia generale corporativa e di statistica prima di quelli di economia e politica agraria e di estimo rurale e contabilità.

Art. 129.

L'esame di laurea consiste:

*a*) nella discussione di una dissertazione scritta svolta dallo studente sopra un argomento riguardante una delle materie di carattere essenzialmente agrario. La scelta dell'argomento viene fatta dallo studente d'accordo col professore della materia;

*b*) nella discussione di tre argomenti in discipline differenti fra loro e da quella che ha formato oggetto della dissertazione scritta, scelti dallo studente d'accordo coi rispettivi insegnanti, fra qualunque materia del corso della quale abbia superato l'esame.

## TITOLO X.

### *Facoltà di medicina veterinaria.*

Art. 130.

La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 131.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.

4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici - con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Sono insegnamenti complementari:

1. Medicina veterinaria legale.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Podologia (semestrale).
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
6. Economia rurale (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Art. 132.

Gli istituti didattici e sperimentali appartenenti alla Facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti:

Istituto di anatomia ed istologia degli animali domestici.
Istituto di patologia generale, anatomia patologica ed ispezione degli alimenti.
Istituto di zootecnia ed ezoognosia.
Istituto di patologia speciale, clinica medica e polizia sanitaria.
Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica.

Art. 133.

Il piano di studi consigliato dalla Facoltà per la laurea in medicina veterinaria è il seguente:

1° anno:

Zoologia generale e parassitologia.
Botanica.
Fisica.
Chimica.
Anatomia degli animali domestici - con istologia ed embriologia.
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica.

2° anno:

Anatomia degli animali domestici - con istologia ed embriologia.
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica.
Patologia generale ed anatomia patologica.
Un insegnamento complementare.

3° anno:

Patologia generale ed anatomia patologica.
Farmacologia.
Ezoognosia e zootecnia.
Patologia speciale e clinica medica.
Patologia speciale e clinica chirurgica.
Ostetricia e ginecologia.
Tre insegnamenti complementari.

4° anno:

Patologia speciale e clinica medica.
Patologia speciale e clinica chirurgica.
Ezoognosia e zootecnia.
Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
Ispezione degli alimenti di origine animale.
Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.
Un insegnamento complementare.

Art. 134.

Gli esami di « anatomia degli animali domestici - con istologia ed embriologia » e di « fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica » debbono precedere quelli di « patologia generale ed anatomia patologica » e di « farmacologia ».

Gli esami di « patologia generale ed anatomia patologica » e di « farmacologia » devono precedere quegli di « ostetricia e ginecologia », di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica ».

L'esame di « patologia generale ed anatomia patologica » deve precedere quello di « ispezione degli alimenti di origine animale ».

Gli esami di « anatomia » e di « fisiologia » devono precedere quello di « ezoognosia e zootecnia ».

Art. 135.

Gli insegnamenti fondamentali e complementari che, a criterio del docente, sono considerati di carattere teorico-pratico, devono essere integrati da esercitazioni, delle quali i docenti stessi stabiliscono il numero ed i turni in compatibilità con l'orario delle lezioni.

Art. 136.

L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta e nella discussione orale sulla dissertazione medesima e sopra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
DE VECCHI DI VAL CISMON.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. **2463**.

**Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Lonate Pozzolo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, nell'interesse della sistemazione dei servizi comunali nella zona dell'Aeroporto di Lonate Pozzolo, all'ampliamento della circoscrizione di quel comune;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al comune di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, sono aggregate le parti di territorio dei comuni di Nosate e di Castano Primo, in provincia di Milano, delimitate in conformità della pianta planimetrica che, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *febbraio* 1937 - *Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 382, *foglio* 62. — MANCINI.

# COMUNE DI LONATE POZZOLO
## (PROV. DI VARESE)

**Planimetria delle zone dei territori di Castano Primo e di Nosate (Prov. di Milano) da annettersi al territorio di Lonate Pozzolo (Prov. di Varese) interessanti il Campo di Aviazione di Lonate Pozzolo.**

Scala 1 : 8000

PROVINCIA DI VARESE
TERRITORIO DI LONATE POZZOLO
AEROPORTO DI LONATE POZZOLO
PROVINCIA DI MILANO
TERRITORIO DI CASTANO PRIMO
TERRITORIO DI NOSATE
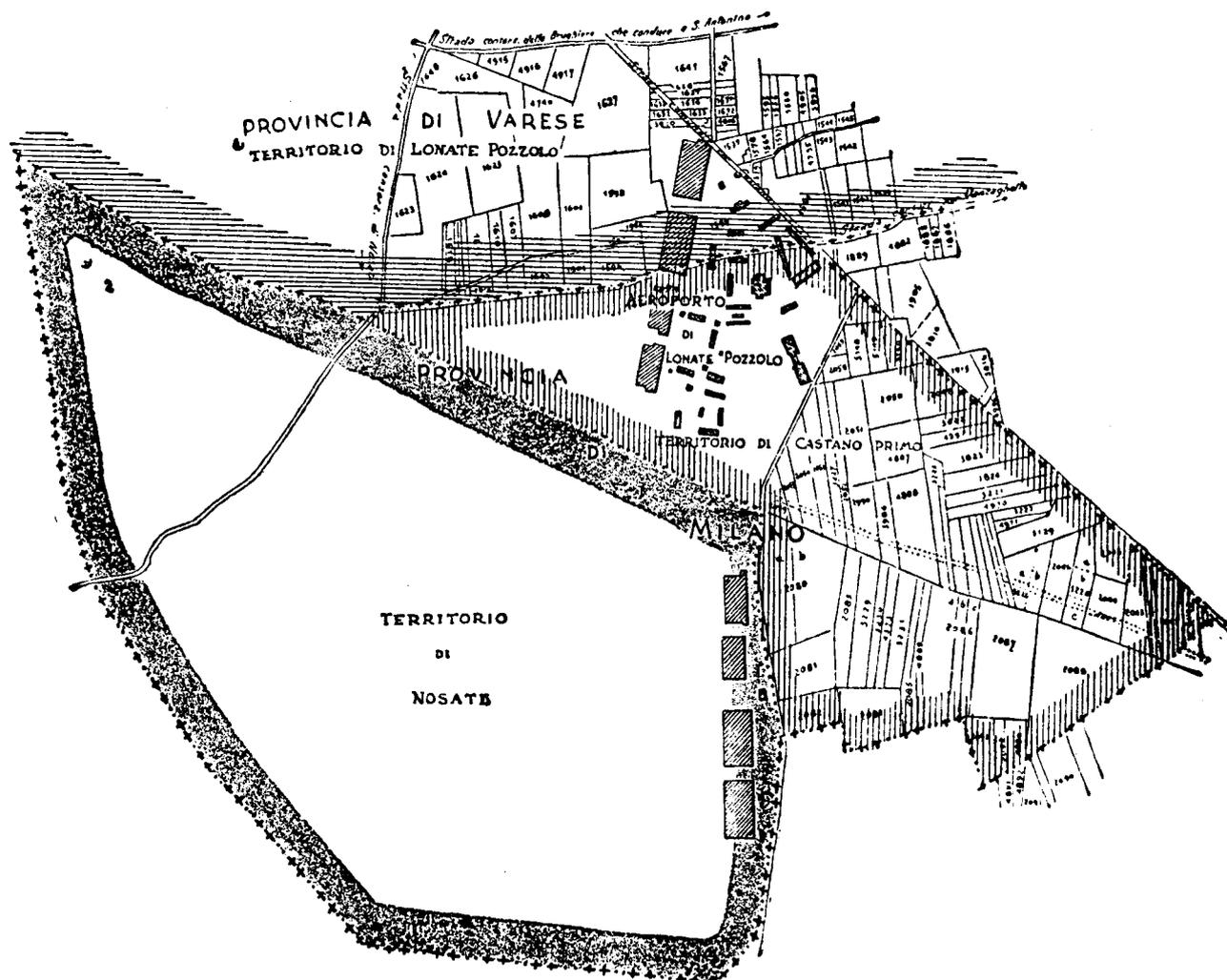
*Zona del territorio di Castano Primo da annettersi al territorio di Lonate Pozzolo.*

*Zona del territorio di Nosate da annettersi come sopra.*

*Attuale confine delle provincie di Milano e Varese.*

*Confine tra le due provincie risultante dopo le annessioni territoriali.*

*Territorio di Lonate Pozzolo.*

Visto, in relazione al R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2463?

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

---

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2464.

**Disposizioni complementari al R. decreto 8 aprile 1935-XIII, n. 745, sulla disciplina della preparazione e del commercio degli aperitivi a base di vino.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut, e il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, convertito in legge con la legge 25 marzo 1935, n. 526, recante disposizioni complementari al predetto R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696;

Visto il R. decreto 8 aprile 1935, n. 745, col quale furono estese alla preparazione e al commercio degli aperitivi a base di vino alcune delle disposizioni riguardanti la preparazione e il commercio del vermut;

Considerata l'opportunità di estendere agli aperitivi a base di vino altre norme contenute nell'art. 1 del predetto R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

All'art. 1 del R. decreto 8 aprile 1935, n. 745, concernente la disciplina della preparazione e del commercio degli aperitivi a base di vino, è aggiunto il seguente comma:

« Nella preparazione degli aperitivi a base di vino sono consentite l'aggiunta di saccarosio e di alcool etilico rettificato e puro e la colorazione con caramello di saccarosio o zucchero bruciato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 382, foglio 146.* — MANCINI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 151.

**Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo, con la seguente modificazione:

All'art. 12 sono aggiunti i seguenti comma:

« Tuttavia il Ministero delle finanze provvederà, ai soli fini dell'imposta e con decorrenza dal 1938, alla revisione in diminuzione dei valori dei terreni appartenenti a quei distretti catastali nei quali le valutazioni risultanti dall'applicazione delle suddette norme siano, nella media, superiori della metà al valore venale dei terreni stessi.

« Sempre ai fini dell'accertamento dell'imposta, sono esclusi i censi, canoni e livelli dovuti in denaro. Tali censi, canoni e livelli, capitalizzati al cento per cinque del rispettivo ammontare, sono detratti dai valori immobiliari valutati secondo le norme suddette. Per ottenere la detrazione gli interessati dovranno presentare, agli uffici delle imposte territorialmente competenti, domanda corredata degli elementi di prova, nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 152.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 153.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del R. decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, col quale sono state estese le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi Lombardi ed in vista di esse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 154.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, concernente agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere « Canton del Santo » in Asti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1295, concernente agevolazioni fiscali per l'attuazione dei lavori di risanamento igienico del quartiere denominato « Canton del Santo » nella città di Asti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 155.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale di Bolzano, e sono state estese alle relative opere della detta zona tutte le disposizioni del R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1093.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale nella città di Bolzano e sono state altresì estese alle relative opere della zona stessa, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1093.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1937-XV, n. 156.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1936-37, ed altri indifferibili provvedimenti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 16 aprile 1936, nn. 726, 732, 742, 743, 764 e 825; 20 aprile 1936, nn. 755 e 817; 4 maggio 1936, n. 844; 28 maggio 1936, nn. 1017 e 1018; 4 giugno 1936, n. 1086, e 8 giugno 1936, n. 1087;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1936-37, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e per la stampa e la propaganda, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

La somma annua di L. 42.000.000 autorizzata con l'art. 5 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità è aumentata, per l'esercizio 1936-37, di L. 29.500.000.

### Art. 5.

E' autorizzato un contributo di L. 75.000.000 a favore dell'Ente per la colonizzazione della Libia da inscriversi, con decreti del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie in ragione di L. 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1936-37 al 1940-41.

### Art. 6.

L'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, è sostituito dal seguente:

« Per la sistemazione dell'Archivio di Stato nei locali del Palazzo della Sapienza, in Roma, è autorizzata la spesa di L. 2.800.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al versamento in Tesoreria delle somme che saranno ricavate dalla vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù ».

### Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad applicare con proprio decreto e con le modalità che riterrà necessarie, le disposizioni del R. decreto-legge 12 febbraio 1925, n. 213, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i mutui di L. 6.796.000, concessi a favore del comune di Ancona in base ai Regi decreti-legge 27 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 743.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 382, foglio 137.* — MANCINI.

TABELLA A.

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell entrata per l'esercizio finanziario 1936-37.**

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 207 — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio . . . . . . . . . | L. | 91.000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

*Il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

TABELLA B.

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1936-37.**

## CONTO DELLA COMPETENZA.

### MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 46 — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . . . . . . . . | L. | 1.120.000 |
| Cap. n. 52 — Premi di operosità e di rendimento ai personale del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ecc. . . . . . . . . | » | 40.000 |
| Cap. n. 53 — Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra . . . . . . . . . . . . | » | 120.000 |
| Cap. n. 54 — Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ecc. . . . . . . | L. | 200.000 |
| Cap. n. 56 (modificata la denominazione) — Personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna. Stipendi ed assegni fissi . . . | » | 818.000 |
| Cap. n. 79 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . | » | 10.000 |
| Cap. n. 97 — Fitto di locali non demaniali (Avvocatura dello Stato) . . . . . . . . . . | » | 10.000 |
| Cap. n. 104-*bis* — Camere di commercio italiane all'estero, ecc. (Scambi e valute) . . . . . . . | » | 250.000 |
| Cap. n. 104-*ter* — Spese d'impianto per nuovi uffici di delegazione commerciale, ecc. (Scambi e valute) . | » | 400.000 |
| Cap. n. 112 — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . . . . . . . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 124 — Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc. dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . . . . . . . . . . . . . | » | 50.000 |
| Cap. n. 138 — Spese generali d'esercizio della zecca, ecc. . . . . . . . . . . . . . | » | 200.000 |
| Cap. n. 151 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. | » | 210.000 |
| Cap. n. 180 — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc. | » | 90.000 |
| Cap. n. 183 — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . . . . . . . . . . | » | 250.000 |
| Cap. n. 233 — Spese di amministrazione e di piccola manutenzione delle proprietà demaniali, ecc. . | » | 350.000 |
| Cap. n. 244 (modificata la denominazione) — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette e per i tributi locali e premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno . . . | » | 50.000 |
| Cap. n. 260 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. . . . . . . . . . . . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 283 — Somministrazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni per il servizio delle polizze ai combattenti, ecc. . . . . . . . . . . | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 296 — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait di franchi oro 6.000.000. ecc. per la sistemazione della Südbahn, ecc. . . . . . | » | 12.110.000 |
| Cap. n. 297 — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, ecc. | » | 7.741.000 |
| Cap. n. 299 — Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ecc. . . . . . | » | 60.000 |
| Cap. n. 305 — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia, ecc. . . . . . . . . | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 311 — Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc. inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache, ecc. . . . . . | » | 80.000 |
| Cap. n. 312 — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari . . . . . . . . . | » | 2.688.000 |
| Cap. n. 334-*bis* (di nuova istituzione) — Pensioni ed assegni di guerra compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'art. 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi . . . . . . . . . | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 472 (aggiunto, in conto competenza) — Acquisto di fabbricati e di aree, ecc. per l'accasermamento della Regia guardia di finanza . . . . | » | 10.000 |
| Cap. n. 515 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1936-37 | » | 280.000 |
| Totale degli aumenti . . . | L. | 52.837.000 |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 57 (modificata la denominazione) — Indennità di missione, di trasferta, di trasloco e indennità coloniale al personale del Commissariato . . | L. | 68.000 |
| Cap. n. 172 — Indennità eventuali di tramutamento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . . | » | 350.000 |
| Cap. n. 191 — Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, ecc. . . . . . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 281 — Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, ecc. . . | » | 80.000 |
| Totale delle diminuzioni . . . | L. | 598.000 |

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 331 — Indennità una volta tanto per ferite, lesioni ed infermità contratte in guerra, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi (art. 7 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e art. 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491).

Cap. n. 401 — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918 e negli anni successivi, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 56 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1936-37 . . . . . L. 4.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 51 — Spese inerenti alla costituzione, trasformazione ed adattamento di colonie agricole, ecc. L. 1.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

*In aumento*:

Cap. n. 4 — Acquisto di decorazioni . . . . L. 30.000
Cap. n. 13 — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc. . . . . . » 50.000
Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc. agli agenti diplomatici, ecc. . . » 1.000.000

Totale . . . L. 1.080.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Premi di operosità, ecc. . . . L. 120.000
Cap. n. 6 — Manutenzione, ecc. adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale . » 90.000
Cap. n. 6-*bis* — Fitto di locali . . . . . » 39.000
Cap. n. 17 — Spese politiche segrete . . . . » 100.000
Cap. n. 24-*quater* (di nuova istituzione) — Spese connesse ad esigenze civili straordinarie nell'Africa Orientale Italiana - Spese per studi, ricerche, esplorazioni e missioni scientifiche. Sovvenzioni e contributi ad Enti e Istituzioni nazionali aventi per scopo la valorizzazione agricola, mineraria e industriale dei nuovi territori e che si occupano della propaganda coloniale » 1.750.000
Cap. n. 24-*quinquies* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario all'Istituto agricolo coloniale di Firenze per la costruzione della sua nuova sede . . » 3.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.099.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Spese politiche per le colonie, ecc. . L. 100.000
Cap. n. 26 — Fondo a disposizione, ecc. . . . » 4.750.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.850.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali, ecc. . . . . . . . . L. 15.000
Cap. n. 5 — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . . . . . . . . . » 100.000
Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi, ecc. . . . . . . . . » 540.000
Cap. n. 70 — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc. . » 91.000
Cap. n. 139 — Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, ecc. . . . . . » 200.000
Cap. n. 148 — Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche, ecc. . . . . . . » 400.000
Cap. n. 162-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da corrispondere alle Università ed agli Istituti superiori in corrispettivo delle tasse riscosse in meno per effetto della dispensa concessa agli studenti delle nuove Provincie ai sensi della legge 2 luglio 1929, n. 1183 . . » 661.095

Totale degli aumenti . . . L. 2.007.095

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Spese d'ufficio e di cancelleria, ecc. (Regi provveditorati agli studi) . . . . . . L. 210.000
Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole, ecc. . . . . . . . . . . . . » 175.000
Cap. n. 49 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . . . . » 75.000
Cap. n. 62 — Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media, ecc. . . . . . » 50.000
Cap. n. 82 — Contributi e sussidi per il mantenimento dei Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 98 — Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari, ecc. . . . . . » 25.000
Cap. n. 103 — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. . . . . . . » 45.000
Cap. n. 109 — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche, ecc. . . . . . . » 20.000
Cap. n. 124 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole, ecc. . . » 75.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 725.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

*In aumento*:

Cap. n. 13 — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 14 — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 31 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . . . » 2.100.000
Cap. n. 46 — Spese per la vigilanza e il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti, ecc. . . . . . . . . . . . . » 30.000
Cap. n. 64 — Acquisto e mantenimento di cavalli, ecc. per servizi speciali di pubblica sicurezza . . » 100.000
Cap. n. 65 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: reparto a cavallo del corpo speciale di polizia per la capitale. Cavalli, ecc. . . . . . . » 260.000
Cap. n. 68 — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia, ecc. . . . . . » 400.000
Cap. n. 69 — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 3.000.000
Cap. n. 75 — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza. Soprassoldo, ecc. . . . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 76 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza . . . . . . . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 77 — Spese per i confinati di polizia - Contributo, ecc. . . . . . . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 80 — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera . . . . . . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 13.890.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 67 — Manutenzione, ecc. di edifici pubblici (Provveditorato di Palermo) . . . . L. 200.000
Cap. n. 79 — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc. . . . . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 120 — Spese in dipendenza di alluvioni, piene, ecc. (Italia meridionale) . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 125 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Caserta . . . . . . . . » 10.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 15.200.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 66 — Manutenzione, ecc. dei porti (Provveditorato di Palermo) . . . . . . . . L. 200.000
Cap. n. 77 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc. » 500.000
Cap. n. 86 — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei Provveditorati per il Mezzogiorno, ecc. . » 500.000
Cap. n. 122 — Spese dipendenti da danni di terremoti . . . . . . . . . . . . . » 4.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 5.200.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . L. 35.000
Cap. n. 3 — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali, ecc. . . . » 12.000
Cap. n. 4 — Sussidi agli impiegati, ecc. dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . » 6.000
Cap. n. 5 — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . . » 3.000
Cap. n. 13 (modificata la denominazione) — Fitto di locali e canoni d'acqua. Manutenzione e pulizia di locali. Spese varie . . . » 25.000
Cap. n. 74 — Stipendi, ecc. ad ufficiali della Regia marina, ecc. . . . » 32.000

Totale degli aumenti . . . L. 113.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 75 — Compensi di costruzione, ecc. a favore dell'industria delle costruzioni navali, ecc. . . . L. 81.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

*In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari, ecc. . . . L. 150.000
Cap. n. 33 — Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 42 — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi, ecc. . . . » 24.000.000

Totale . . . L. 25.150.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . L. 10.000
Cap. n. 29 — Corpo Reale equipaggi marittimi. Vestiario . . . » 5.000.000
Cap. n. 30 — Corpo Reale equipaggi marittimi. Viveri . . . » 3.500.000
Cap. n. 33 — Servizio semaforico, ecc. . . . » 230.000
Cap. n. 35 — Retribuzioni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ecc. . . . » 178.000
Cap. n. 40 — Casermaggio, corpi di guardia, ecc. » 700.000
Cap. n. 47 — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc. . . . » 720.000
Cap. n. 49 — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 54 — Difese marittime e costiere, ecc. . » 3.500.000
Cap. n. 57 — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc. . . . » 2.800.000
Cap. n. 61 — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. nei Regi arsenali o presso l'industria privata, ecc. . . . » 21.000.000
Cap. n. 63 — Mercedi giornaliere, cottimo e premi, ecc. . . . » 9.000.000
Cap. n. 72 — Indennità di caroviveri al personale salariato, ecc. . . . » 1.550.000
Cap. n. 77 — Miglioramento dell'efficienza bellica, ecc. . . . » 6.000.000
Cap. n. 78 — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc. . . . » 4.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 60.188.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25 — Ufficiali in posizione ausiliaria. Indennità annua (Spese fisse) . . . L. 3[illegible].000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

*In aumento*:

Cap. n. 6 — Sussidi al personale, ecc. . . L. 30.000
Cap. n. 7 — Premi di operosità, ecc. . . » 150.000
Cap. n. 8 — Premi per lavori, studi, ecc. . . » 30.000
Cap. n. 13 — Spese casuali . . . » 30.000
Cap. n. 22 — Indennità e soprassoldi vari, ecc. . » 10.000.000
Cap. n. 26 — Spese per i Carabinieri Reali, ecc. L. 120.000
Cap. n. 29 — Spese per la Regia accademia aeronautica . . . » 1.500.000
Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto . . . » 10.000.000
Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc. . » 8.000.000
Cap. n. 41 — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc. . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 29.860.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . L. 50.000
Cap. n. 9 — Manutenzione di locali e canoni di acqua, ecc. . . . » 55.000
Cap. n. 14 — Spese casuali . . . » 15.000

Totale degli aumenti . . . L. 120.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Indennità, rimborsi di spese, ecc. L. 40.000
Cap. n. 5 — Indennità e spese di viaggio per missioni, ecc. . . . » 80.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 120.000

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

*In aumento*:

Cap. n. 4 — Spese di rappresentanza . . . L. 50.000
Cap. n. 11 — Spese riservate . . . » 250.000
Cap. n. 17 — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . » 25.000
Cap. n. 20 — Spese per la propaganda . . . » 200.000
Cap. n. 21 — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc. . . . » 25.000

Totale . . . L. 550.000

## CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 97 — Completamento e sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc. (Italia Settentrionale) . . . L. 3.000.000
Cap. n. 127 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Bari . . . » 2.000.000
Cap. n. 129 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Catanzaro . . . » 2.000.000
Cap. n. 131 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Cagliari . . . » 4.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 11.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 96 — Spese per la riparazione dei danni di guerra e per le anticipazioni, ecc. (Italia Settentrionale) . . . L. 2.000.000
Cap. n. 100 — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . » 5.000.000
Cap. n. 130 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Palermo . . . » 3.000.000
Cap. n. 144 — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 11.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

*Il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

TABELLA C.

**Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1936-37.**

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA.

*In aumento:*

| Capitolo | | Importo |
|---|---|---|
| Cap. n. 2 — Proventi dei tabacchi esportati, ecc. | L. | 13.900.000 |
| Cap. n. 9 — Provento della vendita del chinino di Stato, ecc. | » | 4.500.000 |
| Totale | L. | 18.400.000 |

SPESA.

a) *In aumento:*

| Capitolo | | Importo |
|---|---|---|
| Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ecc. | L. | 1.000.000 |
| Cap. n. 2 — Premi di prolungamento d'orario al personale, ecc. | » | 30.000 |
| Cap. n. 21 — Pensioni ordinarie, ecc. | » | 800.000 |
| Cap. n. 23 — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc. | » | 7.000.000 |
| Cap. n. 26 — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. | » | 5,000.000 |
| Cap. n. 27 — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 29 — Restituzione di canoni, ecc. e rimborsi diversi | » | 100.000 |
| Cap. n. 31 — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc. | » | 350.000 |
| Cap. n. 34 — Trasporto di sali, ecc. | » | 3,300.000 |
| Cap. n. 35 — Indennità ai rivenditori, ecc. | » | 400.000 |
| Cap. n. 38 — Compra dei sali di chinino, ecc. | » | 3.500.000 |
| Cap. n. 40 — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 45 — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 49-*bis* — Acquisto e impianto di fabbriche, ecc. | » | 400.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 25.880.000 |

b) *In diminuzione:*

| Capitolo | | Importo |
|---|---|---|
| Cap. n. 3 — Premi di operosità, ecc. | L. | 30.000 |
| Cap. n. 12 — Spese di ufficio, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 14 — Fitto di locali, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 44-*bis* — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. | » | 7.000.000 |
| Cap. n. 44-*quater* — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. | » | 200.000 |
| Totale delle diminuzioni | L. | 7.480.000 |

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

ENTRATA.

*In aumento:*

| Capitolo | | Importo |
|---|---|---|
| Cap. n. 9 — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo | L. | 2.835.000 |

SPESA.

*In aumento:*

| Capitolo | | Importo |
|---|---|---|
| Cap. n. 20 — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo, ecc. | L. | 2.700.000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL.

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV.

**Approvazione del nuovo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 1264, registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1929-VII, reg. n. 7 LL. PP., foglio n. 104, nel quale sono stati iscritti i torrenti Montrone, Valenzano, Picone, Lamabadessa e Lamasinata;

Ritenuto che i suddetti torrenti sono stati in alcune parti deviati dal loro percorso naturale mediante opportune opere di canalizzazione e che, conseguentemente, si è di fatto operata una declassificazione parziale dei corsi stessi;

Che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario apportare alla indicazione dei percorsi dei torrenti predetti, modificazioni conformi alle opere di deviazione già eseguite, cancellandosi dall'elenco suppletivo suindicato quei tronchi che hanno cessato di appartenere al demanio pubblico per la cennata avvenuta declassificazione;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione di quello come sopra precedentemente approvato e contenente le cennate rettifiche nei riguardi dei percorsi dei torrenti predetti;

Considerato che per l'approvazione dell'elenco stesso, che viene come sopra a sostituire quello suindicato, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 1264, non è necessaria una nuova istruttoria, trattandosi di rettifiche relative al percorso dei torrenti in favore degli interessati che si opposero alla iscrizione dei medesimi fra le acque pubbliche;

Visto il voto 31 agosto 1936-XIV, n. 1211, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, nonchè le relative norme regolamentari;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936 con cui viene conferito al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il suindicato nuovo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari, che sostituisce quello approvato col cennato R. decreto 21 marzo 1929, n. 1264, giusta l'unito esemplare visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV*
*Registro 23 Lavori Pubblici, foglio 139.*

**Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari che sostituisce quello approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 1264.**

*N. B.* — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

| Numero d'ordine | DENOMINAZIONE (da valle verso monte) | FOCE O SBOCCO | COMUNI toccati o attraversati | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | Torrente Montrone | Torrente Valenzano | Montrone, Canneto, Valenzano, Ceglie del Campo e Carbonara di Bari | Dal canale deviatore del Montrone nel Valenzano per via la Vela sotto Carbonara, al Ponte tra Montrone e Canneto, fino al limite del confine dei comuni di Casamassima ed Acquaviva.<br>Le coltivazioni esistenti entro i limiti degli alvei da determinare ai sensi di legge e quelle esistenti nelle relative pertinenze, sono mantenute nello stato in cui si trovano e non potranno farsi innovazioni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano di nocumento al buon regime delle acque. |
| 40 | Torrente Valenzano | Adriatico | Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Montrone, Valenzano, Ceglie, Carbonara di Bari e Bari | Dal canale deviatore dello sbocco a mare, presso Torre Quetta, ad oriente di Bari, a nord est di Carbonara a Valenzano e Casamassima, fino all'origine, nella regione Tre Carri a sud est di Acquaviva delle Fonti. |
| 41 | Torrente Picone (Ramo S. Rosa) | Torrente Lamasinata | Acquaviva, Canneto, Bitritto, Loseto, Ceglie e Carbonara di Bari e Bari | Dal canale deviatore del Picone nel Lamasinata, ad ovest di Carbonara e Ceglie, ad est di Loseto, fino alla Provinciale Canneto-Acquaviva. |
| 42 | Lama Badessa | Torrente Picone | Grumo, Cassano, Acquaviva, Sannicandro, Loseto, Bitritto, Ceglie e Carbonara di Bari | Dalla confluenza del torrente Picone ad ovest di Carbonara e Ceglie ad est di Bitritto e Sannicandro, al Ponte di Cicerino presso Cassano, fino alla rotabile Cassano-Stazione Mellitto. |
| 43 | Lama Lamasinata | Adriatico | Altamura, Cassano, Toritto, Binetto, Grumo, Bitetto, Palo, Modugno, Bari. | Dal canale deviatore dello sbocco a mare, in contrada S. Girolamo, alla confluenza della deviazione del Picone fino all'origine presso Altamura. |

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

*Il Ministro per i lavori pubblici:*
MUSSOLINI.

(375)

REGIO DECRETO 28 dicembre 1936-XV.

**Sostituzione dell'art. 1 del R. decreto 16 dicembre 1935, che detta norme transitorie per lo svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 25 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visti i Regi decreti 6 ottobre 1927, 11 novembre 1927, 3 luglio 1930, e 10 agosto 1934 e successive modificazioni, con i quali furono approvate le norme ed i programmi degli esami per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1935, che detta norme transitorie per lo svolgimento degli esami suddetti con le modificazioni apportatevi dai Regi decreti 16 luglio 1936-XIV, e 14 agosto 1936-XIV;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 1 del R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, che detta norme transitorie per lo svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, quale fu modificato dai Regi decreti 16 luglio 1936-XIV, e 14 agosto 1936-XIV, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° dicembre 1936-XV:

« È in facoltà del Ministro per l'aeronautica — nei casi in cui lo ritenga necessario per particolari esigenze di servizio — di far svolgere in separate sedi e dinanzi a Commissioni diverse, gli esami obbligatori o facoltativi per la inscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1937, degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia aeronautica, ed, occorrendo anche di ripartire gli esaminandi in turni successivi.

« Qualora le prove scritte si svolgano contemporaneamente in separate sedi i temi saranno formulati dal Ministero dell'aeronautica ed inviati in busta sigillata ai presidenti di apposite Commissioni di vigilanza.

« La revisione dei lavori, l'assegnazione dei punti di merito e le prove orali e pratiche verranno, di massima, effettuate in Roma dinanzi ad apposita Commissione, unica per ogni ruolo e grado, salvo che — per particolari necessità — il Ministero dell'aeronautica non ritenga opportuno disporre che anche la revisione dei temi scritti e le ulteriori prove si svolgano in altre sedi. In tal caso le Commissioni esaminatrici potranno essere diverse e ridotte a tre componenti, con facoltà di aggregare uno o più membri esperti con voto deliberativo ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV Registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 130.* — CASATI.

(551)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 febbraio 1937-XV.

**Determinazione del valore delle cartelle di credito fondiario 3,50 per cento, vecchio tipo, del Banco di Napoli (1° trimestre 1937).**

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto l'art. 13 del regolamento per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario, approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141;

Visto l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50 % di vecchio tipo del Banco di Napoli, nel 4° trimestre 1936 è risultato di L. 460,90;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 %, di vecchio tipo, del Banco di Napoli, durante il 1° trimestre 1937, con effetto dal 1° gennaio 1937-XV, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(554)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Ratifica della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato e del Protocollo addizionale.**

Addì 23 gennaio 1937-XV si è proceduto al deposito, presso il Governo del Belgio, delle ratifiche italiane della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato, firmata a Brusselle il 10 aprile 1926, e del Protocollo addizionale, stipulato parimenti in Brusselle, il 24 maggio 1934. Tali ratifiche si estendono alle Colonie ed ai Possedimenti italiani.

(582)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO GENERALE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI

UFFICIO TECNICO CENTRALE.

**1° Elenco di decreti Ministeriali per il riconoscimento di carburanti nazionali.**

*1° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali, ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto interministeriale 21 ottobre 1936-XIV.*

1. — Decreto Ministeriale 10 febbraio 1937-XV, n. 428/752, per il riconoscimento di prodotto nazionale della nafta per motori ad iniezione di autoveicoli, prodotta dalla « A.B.C.D. », Società italiana Asfalti, Bitumi, Combustibili liquidi e Derivati, negli stabilimenti di Ragusa per la distillazione di olii grezzi estratti dalle roccie asfaltiche siciliane.

2. — Decreto Ministeriale 10 febbraio 1937-XV, n. 429/752, per il riconoscimento di prodotto nazionale della nafta, per motori ad iniezione di autoveicoli, prodotta dalla Soc. An. Permolio nello stabilimento di Roma per distillazione di olii grezzi delle concessioni italiane in Albania.

(527)

REGNO D'ITALIA

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

### Bollettino bimensile del bestiame n. 24 dal 16 al 31 dicembre 1936 - Anno XV

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| | *Carbonchio ematico* | | | |
| Alessandria | Carezzemo | B | — | 1 |
| Bari | Noci | B | — | 1 |
| Brescia | Bagnolo Nella | B | — | 1 |
| Id. | Breno | B | — | 1 |
| Id. | Brescia | B | — | 1 |
| Catania | Aci Catena | B | — | 1 |
| Chieti | Guardiagrele | E | — | 1 |
| Cosenza | Altomonte | B | 1 | — |
| Id. | Cassano Ionio | Cap | 1 | — |
| Id. | Corigliano Calabro | B | 1 | — |
| Id. | Firmo | B | — | 1 |
| Cuneo | La Morra | B | — | 1 |
| Frosinone | Alatri | B | — | 2 |
| Id. | Pontecorvo | B | — | 1 |
| Id. | Trivigliano | B | — | 2 |
| Grosseto | Manciano | S | — | 1 |
| Lecce | Palmariggi | E | — | 1 |
| Modena | Nonantola | B | — | 1 |
| Napoli | Roccarainola | B | — | 1 |
| Pistoia | Ponte Bugianese | B | — | 1 |
| Roma | Agosta | O | 1 | — |
| Id. | Arcinazzo | O | — | 1 |
| Salerno | Campagna | B | — | 1 |
| Id. | Montecorvino Rovella | B | — | 1 |
| Id. | Polla | B | — | 1 |
| Id. | Sassano | B | — | 1 |
| Treviso | Chiarano | B | — | 2 |
| Vicenza | Schio | B | — | 1 |
| | | | 4 | 27 |
| | *Carbonchio sintomatico* | | | |
| Brescia | Calcinate | B | — | 1 |
| Id. | Sale Maresino | B | — | 1 |
| Cosenza | Corigliano Calabro | B | 1 | — |
| Id. | Rossano | B | 1 | — |
| Cuneo | Sampeyre | B | — | 1 |
| Fiume | Castelnuovo d'Istria | B | — | 1 |
| Verona | Roverè Veronese | B | — | 1 |
| | | | 2 | 5 |
| | *Afta epizootica* | | | |
| Alessandria | Alessandria | B | 1 | — |
| Id. | Castellazzo Bormida | B | — | 1 |
| Id. | Frugarolo | B | — | 1 |
| Id. | Gabiano | B | — | 1 |
| Id. | Gavi | B | 1 | — |
| Id. | Lu Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Masio | B | 1 | — |
| Id. | Novi Ligure | B | 1 | — |
| Id. | Ovada | B | 1 | — |
| Id. | Oniglio | B | — | 1 |
| Id. | Quattordio | B | — | 1 |
| Id. | Tortona | B | 1 | — |
| Id. | Viguzzolo | B | — | 1 |
| | Segue: *Afta epizootica.* | | | |
| Aosta | Camporcher | B | — | 6 |
| Id. | Fiorano | B | — | 1 |
| Id. | Ponte Boret | B | — | 5 |
| Bergamo | Costa Volpino | B | — | 1 |
| Id. | Gorlago | B | 2 | — |
| Id. | Villa d'Ogna | B | — | 1 |
| Bolzano | Lasa | B | 1 | — |
| Id. | Naturno | B | — | 1 |
| Id. | Prato Stelvio | B | 1 | — |
| Id. | Senales | B | — | 1 |
| Brescia | Adre | B | 1 | 1 |
| Id. | Carpenedola | B | — | 1 |
| Id. | Collio | B | — | 1 |
| Id. | Erbusco | B | 1 | — |
| Id. | Ghedi | B | — | 1 |
| Id. | Pontaglio | B | 1 | — |
| Id. | Ravate | B | 1 | — |
| Id. | Travagliate | B | 1 | — |
| Id. | Urago d'Oglio | B | 1 | — |
| Id. | Verolanuova | B | — | 1 |
| Id. | Villachiara | B | — | 1 |
| Campobasso | Gallo Natese | B | 1 | — |
| Id. | Palata | B | 1 | — |
| Id. | Roccasicura | B | 1 | — |
| Id. | San Pietro Avellana | B | 7 | — |
| Como | Erba | B | — | 1 |
| Id. | Fenegrò | B | 1 | — |
| Id. | Lierna | B | 1 | — |
| Id. | Monguzzo | B | — | 4 |
| Foggia | Apricena | B | — | 1 |
| Imperia | Chiusanico | B | — | 1 |
| Mantova | Goito | B | — | 1 |
| Id. | Rodigo | B | 1 | — |
| Milano | Caselle Lurani | B | — | 1 |
| Napoli | Teano | B | 2 | — |
| Pavia | Castelletto di Brand. | B | — | 1 |
| Id. | Gravellona | B | 1 | — |
| Id. | Vidigulfo | B | — | 1 |
| Perugia | Gualdo Tadino | B | 1 | — |
| Roma | Roma | B | 7 | 1 |
| Torino | Nichelino | B | — | 1 |
| Trento | Nalè | B | — | 1 |
| Varese | Arcinate | B | — | 1 |
| Id. | Varese | B | — | 1 |
| Venezia | S. Michele del Quarto | B | — | 1 |
| | | | 41 | 45 |
| | *Malrossino dei suini* | | | |
| Belluno | Belluno | S | — | 1 |
| Id. | Santa Giustina | S | — | 1 |
| Campobasso | Montecilfone | S | 1 | 2 |
| Fiume | Fiume | S | — | 1 |
| Id. | Fiume | S | 1 | — |
| Gorizia | Comeno | S | 1 | — |
| Id. | Cormons | S | — | 1 |
| Padova | Saccolongo | S | — | 1 |
| Id. | Selvagnano | S | 1 | — |
| Parma | Noceto | S | 1 | — |
| Treviso | Oderzo | S | — | 1 |
| Udine | Codroipo | S | — | 1 |
| Id. | Trivignano | S | — | 1 |
| Verona | Cerea | S | — | 1 |
| | | | 5 | 11 |
| | *Peste e setticemia dei suini.* | | | |
| Arezzo | Arezzo | S | 9 | — |
| Belluno | S. Stefano di Cadore | S | — | 1 |
| Bologna | Bologna | S | — | 2 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Segue: Peste e setticemia dei suini.* | | | |
| Brescia | Rudiano | S | — | 1 |
| Campobasso | Larino | S | — | 1 |
| Chieti | San Vito Chietino | S | 1 | — |
| Id. | Torino di Sangro | S | — | 1 |
| Como | Valsolda | S | — | 1 |
| Grosseto | Grosseto | S | 1 | — |
| Mantova | Carbonara Po | S | 1 | — |
| Id. | Suzzara | S | — | 1 |
| Id. | Viadana | S | 1 | — |
| Napoli | Pompei | S | — | 3 |
| Id. | Vico Equense | S | 1 | — |
| Padova | Carmignano di Brenta | S | 1 | — |
| Id. | Nestimo | S | 1 | — |
| Parma | Langhirano | S | 1 | — |
| Perugia | Nasciano | S | — | 1 |
| Pesaro e Urbino | Pergola | S | — | 2 |
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | S | 8 | — |
| Reggio nell'Emilia | Gualtieri | S | 1 | — |
| Id. | Ciano | S | 1 | — |
| Roma | Ariccia | S | 1 | — |
| Id. | Roccapriora | S | 1 | — |
| Id. | Roma | S | 1 | 2 |
| Siena | Poggibonsi | S | 1 | — |
| Id. | Sinalunga | S | 1 | — |
| Verona | Zevio | S | — | 1 |
| Vicenza | Bassano del Grappa | S | — | 1 |
| | | | [illegible] | 18 |
| | *Morva.* | | | |
| Genova | Genova | E | 1 | — |
| Lecce | Nardò | E | — | 1 |
| | | | 1 | 1 |
| | *Farcino criptococcico.* | | | |
| Agrigento | Agrigento | E | 1 | — |
| Id. | Aragona | E | 1 | — |
| Id. | Raffadi | E | 3 | — |
| Benevento | Amorosi | E | — | 1 |
| Id. | Piedimonte d'Alife | E | — | 1 |
| Caltanissetta | Caltanissetta | E | — | 1 |
| Id. | Campofranco | E | 1 | — |
| Id. | Santa Caterina | E | 1 | — |
| Id. | Valleluuga | E | 1 | 2 |
| Catania | Caltagirone | E | 2 | — |
| Id. | Misterbianco | E | 1 | — |
| Napoli | Afragola | E | 1 | — |
| Id. | Albanova | E | 8 | 1 |
| Id. | Arzano | E | 2 | — |
| Id. | Atella di Napoli | E | 3 | — |
| Id. | Aversa | E | 3 | 4 |
| Id. | Bacoli | E | — | 1 |
| Id. | Caivano | E | 4 | — |
| Id. | Carbonara di Nola | E | — | 1 |
| Id. | Cardito | E | 1 | — |
| Id. | Cesa | E | 2 | — |
| Id. | Cicciano | E | 2 | — |
| Id. | Fertilia | E | 4 | — |
| Id. | Frattamaggiore | E | — | 1 |
| Id. | Frignano | E | 2 | 4 |
| Id. | Giuliano in Campania | E | 1 | — |
| Id. | Gragnano | E | 1 | — |
| Id. | Marcianise | E | 3 | 3 |
| Id. | Napoli | E | 23 | 18 |
| Id. | Nola | E | — | 1 |
| Id. | Palma Campania | E | — | 2 |
| Id. | Pollena Trocchia | E | — | 1 |
| Id. | Pompei | E | 1 | — |
| Id. | Pozzuoli | E | 1 | — |
| Id. | S. Gennaro Vesuviano | E | — | 2 |
| | *Segue: Farcino criptococcico.* | | | |
| Napoli | S. Giorgio a Cremano | E | 1 | — |
| Id. | S. Giuseppe Vesuv. | E | 1 | — |
| Id. | Santa Anastasia | E | 1 | — |
| Id. | S. Maria Capua Vet. | E | — | 3 |
| Id. | Saviano | E | — | 1 |
| Id. | Sorrento | E | — | 2 |
| Id. | Terzigno | E | 3 | — |
| Id. | Torre Annunziata | E | 3 | 5 |
| Id. | Torre del Greco | E | 1 | 1 |
| Id. | Trentola | E | 3 | — |
| Id. | Villa Literno | E | 5 | — |
| Id. | Visciano | E | — | 2 |
| Pistoia | Pistoia | E | — | 1 |
| Salerno | Albanella | E | 1 | — |
| Id. | Battipaglia | E | 1 | 1 |
| Id. | Campagna | E | 1 | — |
| Id. | Cava dei Tirreni | E | 1 | — |
| Id. | Eboli | E | — | 1 |
| Id. | Giffoni Vallepiana | E | — | 2 |
| Id. | Montecorvino Pugl. | E | — | 1 |
| Id. | Nocera Inferiore | E | 2 | — |
| Id. | Nocera Superiore | E | — | 1 |
| Id. | S. Marzano sul Sarno | E | 2 | — |
| Id. | Sarno | E | 2 | — |
| Id. | Serre | E | 1 | — |
| Trapani | Alcamo | E | 10 | — |
| Id. | Calatafimi | E | 1 | — |
| Id. | Castellammare del G. | E | 9 | — |
| Id. | Marsala | E | 1 | 1 |
| Id. | Partanna | E | 3 | — |
| Id. | Salemi | E | 3 | — |
| | | | 29 | 66 |
| | *Rabbia.* | | | |
| Frosinone | Triviglíano | C | — | 1 |
| Napoli | Aversa | C | — | 3 |
| Id. | Castellamm. di Stabia | C | — | 1 |
| Id. | Gragnano | C | — | 1 |
| Id. | Mondragone | C | — | 1 |
| Id. | Napoli | C | — | 6 |
| Id. | S. Giuseppe Vesuv. | C | — | 1 |
| Reggio Calabria | Cittanova | C | — | 1 |
| | | | — | 15 |
| | *Rogna.* | | | |
| Campobasso | Baranello | E | 4 | — |
| Id. | Campolieto | O | 3 | — |
| Id. | Pescopennataro | O | 117 | — |
| Id. | S. Pietro Avellana | O | 13 | — |
| Chieti | Gamberale | O | 1 | — |
| Foggia | Deliceto | O | 1 | — |
| Gorizia | Cormons | E | 1 | — |
| Grosseto | Sorano | O | 1 | — |
| Roma | Anzio | O | 1 | — |
| Id. | Castelnuovo di Porto | O | 1 | — |
| Roma | Roma | O | 3 | 1 |
| Salerno | Sicignano | O | 4 | — |
| Viterbo | Veiano | O | — | 1 |
| | | | 150 | 2 |
| | *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.* | | | |
| Agrigento | Bivona | O | 1 | — |
| Id. | S. Biagio Platani | O | — | 1 |
| Potenza | Grumento Nova | Cap | 1 | — |
| Roma | Gallicano | O | 1 | — |
| Id. | Roma | O | 2 | 1 |
| Trapani | Trapani | O | — | 1 |
| | | | 5 | 3 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Aborto epizootico.* | | | |
| Alessandria | Casale Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Gabiano | B | — | 1 |
| Id. | Tortona | B | 1 | — |
| Belluno | Lozzo Cadore | B | — | 1 |
| Id. | Puos d'Alpago | B | — | 1 |
| Bologna | Malalbergo | B | 1 | — |
| Id. | Crevalcore | B | 3 | 1 |
| Id. | Crespellano | B | 1 | — |
| Id. | Argelato | B | 1 | — |
| Id. | Zola Prevosa | B | 1 | — |
| Id. | Monteneglio | B | — | 1 |
| Id. | S. Giov. in Persiceto | B | — | 1 |
| Bolzano | Brunico | B | — | 1 |
| Id. | Tirolo | B | — | 1 |
| Brescia | Chiari | B | — | 1 |
| Cremona | Casalmaggiore | B | — | 2 |
| Ferrara | Ferrara | B | — | 1 |
| Firenze | Firenze | B | — | 1 |
| Gorizia | Cormons | B | — | — |
| Imperia | Diano Marina | B | 1 | — |
| Lucca | Camaiore | B | 1 | — |
| Massa Carrara | Licciana | B | 1 | — |
| Modena | Carpi | B | — | 2 |
| Id. | Formigine | B | — | 1 |
| Id. | Novi di Modena | B | — | 2 |
| Id. | Ravarino | B | — | 1 |
| Id. | San Prospero | B | — | 1 |
| Novara | Calasca Castiglione | B | 8 | — |
| Id. | Casalvolone | B | 2 | — |
| Id. | Cannobio | B | 3 | — |
| Id. | Macugnaga | B | 2 | — |
| Id. | Vanzone San Carlo | B | 4 | — |
| Parma | Sesignano de' Bagni | B | 1 | — |
| Pesaro e Urbino | Pesaro | B | — | 1 |
| Reggio Emilia | Baiso | B | — | 1 |
| Id. | Sant'Ilario | B | — | 1 |
| Id | Reggio Emilia | B | — | 2 |
| Id. | Guastalla | B | — | 2 |
| Id. | Luzzara | B | — | 1 |
| Id. | Novellara | B | — | 1 |
| Id. | Casalgrande | B | — | 1 |
| Id. | Rio Saliceto | B | — | 2 |
| Id. | Scandiano | B | 1 | — |
| Id. | Bagnolo | B | 1 | — |
| Id. | Poviglio | B | 1 | — |
| Roma | Roma | B | 5 | — |
| Teramo | Atri | B | — | 1 |
| Trento | Borgo | B | 1 | — |
| Id. | Rumo | B | — | 5 |
| Id. | Rovereto | B | — | 1 |
| Id. | Lavis | B | 1 | — |
| Treviso | Mogliano Veneto | B | 1 | — |
| Udine | Aquileia | B | 2 | — |
| Venezia | Portogruaro | B | 1 | — |
| Vercelli | Balocco | B | — | 1 |
| Vicenza | Costabissara | B | — | 1 |
| Id. | Isola Vicentina | B | — | 1 |
| | | | 46 | 42 |
| | *Tubercolosi bovina.* | | | |
| Cuneo | Frassino | B | — | 1 |
| Modena | Castelfranco Emilia | B | — | 1 |
| Id. | Formigine | B | — | 2 |
| Id. | Medolla | B | — | 1 |
| Id. | S. Cesario sul Panaro | B | — | 1 |
| Roma | Roma | B | — | 5 |
| Salerno | San Valentino Torio | B | — | 1 |
| Udine | Fagagna | B | 1 | — |
| | Segue: *Tubercolosi bovina.* | | | |
| Vicenza | Bassano del Grappa | B | — | 2 |
| Id. | Nalo | B | — | 1 |
| Id. | Romano d'Ezelino | B | — | 1 |
| Id. | Rosà | B | — | 1 |
| | | | 1 | 17 |
| | *Influenza del cavallo.* | | | |
| Cuneo | Sinio | E | — | 1 |
| | | | — | 1 |
| | *Difterite aviaria.* | | | |
| Imperia | Pieve di Teco | P | 1 | — |
| Massa Cararra | Massa | P | — | 1 |
| Padova | Teolo | P | 1 | — |
| Salerno | Batipaglia | P | 1 | — |
| | | | 3 | 1 |
| | *Colera dei polli.* | | | |
| Treviso | Roncade | P | 1 | — |
| Id. | Riese | P | — | 1 |
| Udine | Varmo | P | — | 5 |
| | | | 1 | 6 |
| | *Barbone bufalino* | | | |
| Foggia | Uricena | B | — | 1 |
| Salerno | Eboli | B | — | 1 |
| | | | — | 2 |

## RIEPILOGO

**dal 16 dicembre al 31 detto 1937-XV - N. 24.**

| N. d'ordine | MALATTIE | Numero delle provincie (con casi di malattia) | Numero dei comuni (con casi di malattia) | Numero delle località (con casi di malattia) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbonchio ematico | 17 | 28 | 31 |
| 2 | Carbonchio sintomatico | 5 | 7 | 7 |
| 3 | Afta epizootica | 19 | 58 | 86 |
| 4 | Malrossino dei suini | 9 | 14 | 16 |
| 5 | Peste e setticimia dei suini | 21 | 29 | 50 |
| 6 | Morva | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Farcino criptococcico | 8 | 66 | 95 |
| 8 | Rabbia | 3 | 8 | 15 |
| 9 | Rogna | 9 | 13 | 152 |
| 10 | Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 5 | 6 | 8 |
| 11 | Aborto epizootico | 25 | 57 | 88 |
| 12 | Tubercolosi bovina | 6 | 12 | 18 |
| 13 | Influenza del cavallo | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Difterite aviaria | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Colera dei polli | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Barbone bufalino | 2 | 2 | 2 |

B bovina; Bf bufalina; O ovina; Cap caprina; S suina; E equina; P pollame; Can canina; (a) i dati si riferiscono alla settimana precedente.

(421)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

(1ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % (1934) | 205599 | Seminario Vescovile di Muro Lucano (Potenza) . . . . . . . . L. | 38, 50 |
| Id. | 335956 | Gurreri Francesca-Eleonora di Vincenzo, moglie di Sillitti Ignazio dom. a New York. Dotale . . . . . . . . . . . . . . . » | 663, 50 |
| Id. | 369850 | Martinazzi Brunetto fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Operti Teresita ved. Martinazzi dom. a Torino . . . . . . . . . » | 686 — |
| Id. | 369849 | Martinazzi Italo fu Luigi, ecc. ecc. Come sopra. . . . . . . . » | 686 — |
| Id. | 369851 | Martinazzi Margherita fu Luigi, ecc. ecc. Come sopra. . . . . . » | 686 — |
| Cons. 5 % | 338091 Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Travaglio Rosa di Domenico ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze di Montanaro Carlo dom. in Serravalle Langhe (Cuneo) . . . . . . . . . . . . . . . . . » Per l'usufrutto: Barirero Teresa fu Francesco, ved. di Gallo Giuseppe (Vita durante). | 50 — |
| Id. | 338092 Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Gallo Teresa fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Travaglio Rosa ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze di Montanaro Carlo dom. a Serravalle Langhe (Cuneo) . . . . . » Per l'usufrutto: Barirero Teresa fu Francesco ved. di Gallo Giuseppe (Vita durante). | 265 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 155463 | Ferretti Caterina fu Nicola moglie di Pardini Serafino, dom. a Ponsacco (Pisa). Vincolata per dote della titolare. . . . . . . . » | 1365 — |
| Id. | 429277<br>429280<br>410472 | Mantovani Giovannina fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani dom. a Milano . . . . . . » | 290, 50<br>94, 50<br>707 — |
| Id. | 429278<br>429281<br>410473 | Mantovani Angela fu Pietro ecc. ecc. Come sopra . . . . . . . » | 290, 50<br>94, 50<br>707 — |
| Id. | 429279<br>429282<br>410474 | Mantovani Emilia fu Pietro ecc. ecc. Come sopra . . . . . . . » | 290, 50<br>94, 50<br>707 — |
| Id. | 148271 | Aquilecchia Angiolina fu Giovanni nubile dom. a Napoli . . . . . » | 1050 — |
| Rendita 5 % (1935) | 22486 | Vaccaro Rosina fu Giuseppe, moglie di Martinez Vincenzo fu Leonardo dom. a Catania. Dotale della titolare. . . . . . . . . . . » | 240 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 11598 | Parrocchia di S. Fabiano in Valle di Ginestreto (Pesaro). . . . . » | 3, 50 |
| Red. 3,50 % (1934) | | Fiore Maria fu Domenico minore sotto la p. p. della madre Chiapperini Nunzia ved. Fiore dom. a Santo Spirito, frazione del comune di Bari. » | 360, 50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 740077 | Congrega Immacolata Concezione di Altamura (Bari) . . . . . . » | 2, 50 |
| Cons. 5 % | 282226 Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Benfenati Giulietta ed Alfonsina di Enrico, minori sotto la p. p. del padre dom. a Bologna. . . . . . . . . . » Per l'usufrutto: Pizzighini Luigi fu Giuseppe dom. in Bologna. | 105 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 27315 | Botti Matilde fu Vincenzo, nubile, dom. a Pontenure (Piacenza) . . » | 147 — |
| Id. | 22274 | Botti Riccardo fu Vincenzo dom. a Pontenure (Piacenza). . . . . . » | 367, 50 |
| Id. | 77277 | Parnisari Carlo fu Carlo, dom. a Cagliari. Ipotecata. . . . . . . » | 287 — |
| 5 % (Littorio) | 42664 | Di Marco Lorenza di Pietro minore sotto la p. p. del padre, dom. a Trapani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 130 — |
| Cons. 5 % | 33629 | Cernò Giuseppe di Carmelo dom. in San Cesario (Lecce). . . . . . » | 20 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 197391<br>403813 | Beneficio Parrocchiale di Campovico (Sondrio) . . . . . . . . » | 42 —<br>3, 50 |
| Cons. 3 % | 28393 | Idem. Come sopra. . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 3 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(420)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | Ammontare de la rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50% (1934) | 187217 | 38,50 | *Robuffo* Maria fu Bartolomeo, moglie di Carozzo Luigi, dom. in Acqui (Alessandria), vincolata per dote. | *Rebuffo* Maria, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50% (1906) | 512222 | 56 — | Levet *Caterina* fu Chiaffredo, moglie di Levet Simone, dom. a Bellino (Cuneo). | Levet *Maria-Caterina*, ecc., come contro. |
| Id. | 405 | 35 — | Vaglio Nicola e *Raffaele* di Francesco, minori sotto la p. p., dom. a Galatone (Lecce). | Vaglio Nicola e *Salvatore-Fedele-Raffaele*, ecc., come contro. |
| Id. | 327324 | 875 — | *Molinery Maurizia* fu Giovanni Battista, moglie di Bollea Pietro, dom. in Torino, vincolata d'usufrutto vit. a favore di Gioachino Felicita fu Giuseppe, nubile, dom. in Bricherasio. | *Molineri Cecilia-Maurizia*, ecc. come contro. |
| Id. | 434289 | 70 — | Iannuzzi *Elena* di Angelo, nubile, dom. a Valle dell'Angelo (Salerno) con vincolo dotale. | Iannuzzi *Maria-Elena*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50% (1934) | 130902 | 350 — | *Cortine* Vincenza fu Vincenzo, moglie di Cirrito Giuseppe, dom. a New York. | *Cortina* Vincenza, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50% (1906) | 794629 | 59,50 | Balzarini Angelo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Zappellini Rita* di Felice, vedova di Balzarini Antonio, dom. a Golasecca (Milano), con usufrutto vitalizio a *Zappellini Rita* di Felice, vedova Balzarini. | Balzarini Angelo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Zappelloni Enrichetta-Rina* di Felice, ved. di Balzarini Antonio, dom. a Golasecca (Milano), con usufrutto vitalizio a *Zappelloni Enrichetta-Rina*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50% (1934) | 201102 | 399 — | Guglielmi Annita di Emilio, *nubile*, dom. a Bordighera (Imperia), con usufrutto vital a favore di Boeri Giuseppina fu Pietro, ved. Guglielmi. | Guglielmi Annita di Emilio, *minore sotto la p. p. del padre*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50% (1906) | 650520 | 52,50 | Rolando *Giovanna* fu *Martino*, moglie di Riva *Antonio*, dom. a Sparone (Torino). | Rolando *Maria-Giovanna* fu *Giovanni-Martino*, moglie di Riva *Giovanni-Antonio*, dom. a Sparone (Torino). |
| Red. 3,50% (1934) | 227862 | 343 — | Besta Fabio-Romano fu Rino, minore sotto la p. p. della madre Brinsco Argia, ved. Besta, dom. a Genova (Sestri). Vincolata d'usufrutto vit. a favore di Besta *Nino-Azzo*. | Come contro, vincolata di usufrutto vit. a favore di Besta *Azzo*. |
| Id. | 119857<br>120650 | 350 —<br>210 — | *Indoa Giuseppe-Donato* di Nicola, dom. in Marcellinara (Catanzaro). | *Donato Francesco-Giuseppe*, ecc., come contro. |
| Id. | 61719 | 140 — | Matrone *Lucia* - Emma - Carolina di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli. | Matrone *Livia*-Emma-Carolina, ecc., come contro. |
| Id. | 313318<br>313319 | 87,50<br>161 — | Biengetti *Gian Piero*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ceva (Cuneo). | Biangetti *Giovanni-Pietro-Teresio*, ecc., come contro. |
| Id. | 140954 | 87,50 | Ticconi *Valeria* e Giuseppa fu Nazzareno, minori sotto la p. p. della madre Casciotti Elvira ved. Ticconi, dom. in Rocca di Papa (Roma). | Ticconi *Agnese* e Giuseppa, ecc., come contro. |
| Id. | 207268 | 38,50 | Cittadini Maria fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Gusberti *Rosa* di Antonio, ved. Cittadini, dom. in Alessandria. | Cittadini Maria fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Gusberti *Teresa-Rosa* di Antonio, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50% (1906) | 821877 | 206,50 | Cedrati Giannina di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Turbigo (Milano), con usufrutto vit. a Cappa *Chiarina* fu Alessandro moglie di Cedrati Giovanni, dom. a Turbigo. | Cedrati Giannina di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Turbigo (Milano), con usufrutto vit. a Cappa *Clara-Francesca-Giuseppa* fu Alessandro, ecc., come contro. |
| Id. | 214554 | 105 — | *Rosa Delfina* di Raffaele, nubile, dom. a Torino. | *Rosa-Sentinella Maria-Delfina di Carlo-Raffale*, nubile, dom. a Torino. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3, 50 % (1934) | 169607 | 7.640, 50 | Frank Giacomo-Enrico fu *Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre *Billwiller Anna* ved. di Frank *Giacomo*, dom. a Barletta (Bari), con usufr. vit. a *Billwiller Anna* fu *Augusto* ved. Frank *Giacomo*, dom. a Barletta (Bari). | Frank Giacomo-Enrico fu *Giovanni-Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre *Billeviller Marianna* ved. di Frank *Giovanni-Giacomo*, dom. a Barletta (Bari), con usufr. vit. a *Billeviller Marianna* fu *Cristiano-Augusto* ved. di Frank *Giovanni-Giacomo*, dom. a Barletta (Bari). |
| P. N. 5% | 10353 | 500 — | Galleano *Rosa* fu Giuseppe, nubile, dom. in S. Bartolomeo del Cervo frazione del comune di Chiappa (Porto Maurizio). | Galleano *Maria-Rosa-Angela*, ecc., come contro. |
| Cons. 3, 50 % (1906) | 813241 | 70 — | *Falssetti* Domenica fu Francesco, ved. Pacifico, dom. a Messina. | *Falsetti* Domenica, ecc. come contro. |
| Red. 3, 50 % (1934) | 188662<br>423500 | 168 —<br>1.050 — | Guadagno Elisa, *nubile*, fu Giuseppe, dom. a Fragneto Monforte (Benevento)). | Guadagno Elisa fu Giuseppe, *minore sotto la tutela di Guadagno Angelo fu Nicola*, dom. a Fragneto Monforte (Benevento). |
| Rendita 5% | 109172 | 3.000 — | Istituto per la Ricostruzione Industriale Sezione Smobilizzi Industriali con sede in Roma, con usufrutto a favore di *Cargnoni Tina* fu Angelo, ved. Morgagni, dom. a Milano. | Istituto per la Ricostruzione Industriale Sezione Smobilizzi Industriali con sede in Roma, con usufrutto a favore di Cargnoni *Lucia-Santina*, ecc., come contro. |
| Cons. 3, 50 % (1906) | 810793 | 1.246 — | Perrone Capano Carlo fu *Attilio*, minore sotto la p. p. della madre Cavalli Rosa di Carlo, ved. Perrone Capano *Attilio*, dom. a Trani (Bari). | Perrone Capano Carlo fu *Carmine-Attilio*, minore sotto la p. p. della madre Cavalli Rosa di Carlo, ved. Perrone Capano *Carmine-Attilio*, ecc., come contro. |
| Red. 3, 50 % (1934) | 103545 | 14 — | Volpe Giovanni di *Calogero*. | Volpe Giovanni fu *Giuseppe*. |
| Id. | 127056 | 28 — | *Salustro* Rosalia fu Antonio, minore sotto la tutela di *Salustro* Michele fu Antonio, domiciliato in Torre del Greco (Napoli). | *Sallustro* Rosalia fu Antonio, minore sotto la tutela di *Sallustro* Michele, ecc., come contro. |
| Id. | 132623<br>194873 | 80, 50<br>24, 50 | Sallustro *Rosolia* fu Antonio, minore sotto la tutela di Sallustro Michele, dom. a Torre del Greco. | Sallustro *Rosalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 376415 | 1.400 — | Delfini *Lorenzo* fu Francesco, dom. a Sarzana (La Spezia). | Delfini *Annibale*, ecc., come contro. |
| Id. | 228689 | 49 — | Rossi Leonardo, Elvira, Giuseppe ed Olga di *Domenico*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a S. Cassiano frazione di Brisighella. | Rossi Leonardo, Elvira, Giuseppe ed Olga di *Angelo-Domenico*, ecc., come contro. |
| Id. | 330707 | 112 — | *Fabrica* Gaetano fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Corsi Maria ved. *Fabrica*, dom. in Milano. | *Fabbrica* Gaetano fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Corsi Maria ved. *Fabbrica* dom in Milano. |
| Cons. 3, 50 % (1906) | 166683 | 70 — | *Audiffredi* Carlo-Vittorio fu Luigi, dom. in Ivrea (Torino). | *Audifredi* Carlo-Vittorio, ecc., come contro. |
| Id. | 445554 | 70 — | Colombo *Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. in Albissola Marina (Genova). | Colombo *Maria-Maddalena-Angela*, ecc., come contro. |
| Id. | 677807 | 70 — | Bracco *Emilia* fu Gio. Battista, moglie di Bracco Giovanni, dom. a Clavesana (Cuneo). | Bracco *Paolina-Emilia*, ecc., come contro. |
| Id. | 700801 | 45, 50 | Bracco *Emilia* fu *Giovanni*, ecc. come sopra. | Bracco *Paolina-Emilia* fu *Gio-Battista*, ecc., come contro. |
| Red. 3, 50 % (1934) | 422538 | 350 — | Perotti Giuseppe fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vit. a favore di *Decorti Maria* fu Antonio, ved. di Perotti Carlo. | Perotti Giuseppe fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli) con usufrutto vit. a favore di *Decorte Maria-Orsola* fu Antonio ved. Perotti Carlo. |
| Id. | 422539 | 350 — | Perotti Giovanni fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vital., come sopra. | Perotti Giovanni fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli) con usufrutto vital., come sopra. |
| Id. | 422540 | 350 — | Perotti Agostino fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vital., come sopra. | Perotti Agostino fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vitalizio come sopra. |
| Id. | 338626 | 70 — | Bisconti Maria-Concetta fu Beniamino, minore sotto la p. p. della madre Bisconti *Rosaria* fu Giuseppe, ved. di Bisconti Beniamino, dom. a Monteroni (Lecce). | Bisconti Maria-Concetta fu Beniamino, minore sotto la p. p. della madre Bisconti *Maria-Rosaria*, ecc., come contro. |
| Id. | 338627 | 21 — | Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio a Bisconti *Rosaria* fu Giuseppe, ved. Bisconti Beniamino, dom. in Monteroni. | Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio a Bisconti *Maria-Rosaria*, ecc., come contro. |

| DEBITO 1 | NUMERO di iscrizione 2 | Ammontare della rendita annua 3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4 | TENORE DELLA RETTIFICA 5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % 1906 | 844700 | 896 — | De Biase *Gaetana* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Pelosi Maria-Rosa di Giovanni, ved. di De Biase *Giuseppe*, dom. in Castelnuovo Superiore (Potenza). | De Biase *Maria-Gaetana* fu *Francesco*, minore sotto la p. p. della madre Pelosi Maria Rosa di Giovanni ved. di De Biase *Francesco*, ecc., come contro |
| Red. 3,50% (1934) | 264390 | 2.016 — | Kramer Corrado di *Ermanno*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma. | Kramer Corrado di *Adolfo*, ecc., come contro. |
| Rendita 5% | 47572<br>47573<br>47574 | 15 —<br>985 —<br>585 — | *Galotti Angela* fu Francesco, moglie di Ricotti Luigi fu Antonio, dom. a Cura Carpignano (Pavia) | *Gallotti Angioletta*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50% 1906 | 804880<br>804881<br>804882<br>806251 | 38, 50<br>7 —<br>213, 50<br>31, 50 | *Galotti Angela* fu Francesco, moglie di Ricotti Luigi, dom. a Cura Carpignano (Pavia). | *Gallotti Angioletta*, ecc., come contro. |
| B. T. N. 7ª Serie 1941 | 435 | 1.025 — | Pelizzari *Benita* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Gaudossi Elvira. | Pelizzari *Benedetta*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 167658 | 700 — | Tirelli Francesco, Antonietta o Maria-Antonia, Anna-Maria ed *Alessandro* fu Alessandro, minori sotto la p. p. della madre Chiari Giuseppina fu Giustiniano, ved. Tirelli, dom. a Parma. Con usufrutto a favore della detta signora Chiari. | Tirelli Francesco, Antonietta o Maria-Antonia, Anna-Maria ed *Alessandra*, ecc., come contro. |
| Id. | 152038 | 31, 50 | Pia *Genoveffa* fu Loreto, minore sotto la p. p. della madre Andreucci *Gaetana*, ved. di Pia Loreto, dom. a Picinisco (Caserta). | Pia *Maria Genoveffa* fu Loreto, minore sotto la p. p. della madre Andreucci *Maria-Gaetana*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50% 1906 | 469070<br>469071 | 35 —<br>35 — | Montesano *Anna-Maria-Rosaria* di Donato, moglie di Pandolfo Luigi, dom. in Gallicchio (Potenza). | Montesano *Annarosaria*, ecc., come contro. |
| Id. | 519025<br>519026 | 35 —<br>35 — | Montesano *Rosaria* di Donato, moglie di Pandolfo Luigi fu Giovanni, dom. in Gallicchio (Potenza). | Montesano *Annarosaria*, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 gennaio 1937 - Anno XV.

*Il direttore generale*: POTENZA.

(203)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

**Diffida per alienazione di rendite.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % (Littorio) | 69433 | Consolario Giuseppe fu Tommaso dom. a Guardia Lombardi (Avellino). Ipotecata . . . . . . . . . . . . . . . L. | 620 — |
| Cons. 3,50 (1906) | 668855 | Intestata come la precedente. Ipotecata . . . . . . . . . . » | 210 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 185081 | Fersini Giuseppe di Liborio dom. a Cutrignano del Capo (Lecce). Ipotecata. » | 315 — |

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(354)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese in liquidazione.**

L'anno 1937-XV, il giorno 16 del mese di febbraio ed alle ore 11 in Termini Imerese nei locali al primo piano del palazzo della Banca Cooperativa Euracea in liquidazione si sono riuniti i signori comm. dott. Alfredo Picciotto, rag. cav. Agostino Battaglia, Formusa Salvatore ed ing. Geraci Salvatore.

Il signor comm. Alfredo Picciotto legge la lettera raccomandata della spett. Filiale di Palermo della Banca d'Italia con la quale vengono rimesse le copie del decreto n. 199 di S. E. il Capo del Governo del 30 gennaio 1937 col quale viene sostituita alla liquidazione ordinaria in corso della Banca Cooperativa Euracea di Termini Imerese la procedura speciale di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato, emesso alla data 30 gennaio 1937 e col quale viene nominato commissario liquidatore il comm. Alfredo Picciotto e membri del Comitato di sorveglianza i signori rag. Battaglia Agostino, Formusa Salvatore ed ing. Geraci Salvatore.

Il comm. Picciotto comunica inoltre che ai sensi della disposizione contenuta alla lettera b) dell'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936 occorre che il Comitato di sorveglianza nomini il suo presidente.

I membri del Comitato di sorveglianza nominano il componente del Comitato stesso rag. Battaglia Agostino, presidente del Comitato.

Letto, approvato e sottoscritto:

*Battaglia Agostino — Formusa Salvatore — Geraci Salvatore.*

(593)

# CONCORSI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga del termine per la presentazione dei progetti tipo di edifici politico-doganali-turistici nei valichi di confine.**

Il termine utile per la presentazione dei progetti tipo di edifici politico-doganali-turistici nei valichi alpini, di cui al bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 33 del 10 febbraio 1937-XV, è prorogato fino alle ore 12 del giorno 10 aprile 1937.

Roma, addì 19 febbraio 1937 - Anno XV

(529) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso a premi in danaro per la migliore organizzazione della vendita del pesce congelato.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 13 aprile 1933, n. 397;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta la opportunità di dare al consumo del pesce congelato un maggiore incremento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a n. 60 premi in denaro a favore delle ditte commerciali le quali, nel periodo dal 15 dicembre 1936 al 31 agosto 1937, abbiano organizzato nel modo migliore la vendita del pesce congelato, ed impiantato un banco frigorifero atto a garantire la buona conservazione di tale prodotto, in esercizi pubblici di rivendita al minuto.

Art. 2.

I premi saranno divisi in due categorie, a seconda della capacità del banco frigorifero impiantato, e precisamente:

a) trenta premi da L. 800 per banchi frigoriferi della capacità non inferiore a mc. 0,75 e non superiore a mc. 1,20, nei quali possano conservarsi quantitativi di pesce non inferiori a kg. 250;

b) trenta premi da L. 1000 per banchi frigoriferi di capacità superiore a quella della categoria precedente.

Art. 3.

Per entrambe le categorie, i banchi frigoriferi dovranno soddisfare alle seguenti caratteristiche:

1. Il gruppo frigorifero sarà del tipo automatico, completo di generatore, condensatore, evaporatore, teleruttore-servomotore, termostato.

Il concorrente è tenuto ad indicare, per ciascuna di queste parti dell'impianto, il tipo costruttivo e le caratteristiche di funzionamento, nonchè la potenza frigorifera resa, la potenza elettrica assorbita, la qualità del fluido intermediario ed ogni altra notizia necessaria alla migliore conoscenza degli impianti e degli apparecchi.

Dovrà essere assicurato lo sbrinamento delle serpentine evaporatrici ed evitato ogni pericolo di fuga dell'intermediario nell'interno del banco.

2. Mediante semplice manovra del termostate si dovranno potere ottenere in tutti i piani del banco temperature di regime comprese fra 0 gradi centigradi e meno 10 gradi centigradi, quando quella esterna è di più di 35 gradi centigradi.

3. La minima temperatura interna di regime, cioè meno 10 gradi centigradi, sarà raggiunta entro cinque ore dal momento in cui sarà compiuto il caricamento del banco con pesce a temperatura normale e di media grandezza.

Le altre temperature di regime, comprese tra 0 e meno 10 gradi, saranno ottenute in periodi adeguatamente inferiori alle cinque ore.

Durante il periodo di avviamento gli sportelli del banco dovranno essere tenuti chiusi, ma, raggiunto il regime, essi potranno essere aperti e manovrati per il tempo strettamente necessario a togliere o introdurre la merce. Sarà consentito per queste operazioni un aumento medio del 10 per cento sulla temperatura di regime.

4. Il banco dovrà essere lavabile internamente a getto di manichetto in ogni sua parte; particolare cura sarà posta alla eliminazione delle acque di lavaggio, di sbrinamento delle serpentine e di scolo del pesce, evitando sopratutto che possa arrecarsi danno alcuno allo isolamento.

5. Il concorrente indicherà la qualità e lo spessore dell'isolamento impiegato partitamente per le pareti, il fondo e per il piano superiore. Il rivestimento interno dovrà essere eseguito in maniera che nessuna traccia di acqua e di umidità possa arrivare al materiale isolante.

Art. 4.

Costituiscono elementi di giudizio, oltre la perfezione tecnica del frigorifero:

1° l'aumento percentuale nelle vendite realizzate nel periodo di tempo di cui all'art. 1;

2° l'attrezzamento della rivendita, sia in relazione alle caratteristiche estetiche, che all'igiene nella manipolazione del prodotto;

3° l'ubicazione della rivendita rispetto al rione cittadino nel quale è situata, alla popolazione del Comune, al consumo medio, nel Comune stesso, di prodotti ittici, ed alla distanza del medesimo dai centri pescherecci.

Art. 5.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale agricoltura) domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 6 entro il 31 agosto 1937.

Entro il 30 novembre 1937 le ditte concorrenti dovranno far pervenire una relazione intorno alla attività svolta, munita di dichiarazione di conferma delle rispettive autorità comunali.

Il Ministero ha facoltà di disporre qualsiasi ulteriore accertamento circa l'attività dei concorrenti.

Art. 6.

I premi saranno conferiti dal Ministero su proposta di una speciale Commissione, da nominarsi dal Ministero stesso.

E' condizione indispensabile per conseguire il premio che la ditta vincitrice risulti in efficienza alla data di assegnazione del premio stesso.

Art. 7.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende a L. 54.000 verrà imputata al cap. 80 del bilancio di questo Ministero dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

(597) *Il Ministro*: ROSSONI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.